

I.S.I.S. - "L. SINISGALLI"-SENISE
Prot. 0000334 del 16/01/2024
I (Entrata)



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I – Affari Generali e personale della scuola
Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m_pi

PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E LA TRASPARENZA

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA REGIONE
BASILICATA

2024-2026

Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 - D.M. n. 325 del 26/05/2017.

INDICE

INTRODUZIONE

1 IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1.1 I destinatari, il periodo di riferimento, le modalità di aggiornamento.

1.2 Obiettivi

2 GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

2.1 L'organo di indirizzo politico

2.2 Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2.2.1 Le responsabilità del "Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"

2.3 I referenti della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

2.4 I dirigenti scolastici

2.4.1 Le Responsabilità dei dirigenti

2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

2.5.1 La responsabilità dei dipendenti

2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

2.6.1 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

3 L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 La Legge 190/2012

3.2 Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

3.3 Il contesto normativo di riferimento

4 LA GESTIONE DEL RISCHIO

4.1 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

4.2 L'Analisi e la definizione del contesto

4.2.1 Analisi del contesto esterno all'amministrazione scolastica nella regione Basilicata

4.2.2 Analisi del contesto interno all'amministrazione scolastica nella regione Basilicata

4.3 Identificazione del rischio: le Aree di Rischio

4.4 La mappatura dei processi

4.5 La valutazione del rischio: identificazione eventi rischiosi, analisi e ponderazione del rischio

4.6 Il trattamento del rischio

4.7 Il monitoraggio e riesame

4.8 Consultazione e comunicazione

4.9 Sintesi delle fasi e modalità di coinvolgimento

5 MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5.1 Sezione Trasparenza

- 5.1.1 Obiettivi delle istituzioni scolastiche
- 5.1.2 Giornate della Trasparenza
- 5.1.3 I soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza
- 5.1.4 Responsabile anagrafe stazione appaltante - R.A.S.A.
- 5.1.5 Pubblicazione dei dati nelle istituzioni scolastiche
- 5.1.6 La rete dei referenti nelle istituzioni scolastiche
- 5.1.7 Le tipologie dei dati da pubblicare
- 5.1.8 Misure di monitoraggio e vigilanza
- 5.1.9 Accesso civico semplice per mancata pubblicazione di dati e accesso civico generalizzato su dati ulteriori (cd. FOIA)
- 5.1.10 Monitoraggio delle richieste di accesso
- 5.2 Trasparenza nelle gare
- 5.3 Patti d'integrità
- 5.4 Adozione di misure per la tutela del whistleblower
- 5.5 Formazione in tema di anticorruzione
- 5.6 Protocolli afferenti l'area di "Affidamento di lavori, servizi e forniture"
- 5.7 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti
- 5.8 Altre misure generali di prevenzione della corruzione: problematiche nelle istituzioni scolastiche e rinvio

6 ALTRE INIZIATIVE

- 6.1 Collegamento tra prevenzione della corruzione e obiettivi incarichi dirigenti scolastici
- 6.2 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'affidamento di lavori, forniture e servizi, nell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
 - 6.2.1 Formazione di commissioni
 - 6.2.2. PNRR e sana gestione finanziaria
- 6.3 Le scuole paritarie

7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

8 L'ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

- 8.1 I risultati dell'attività di consultazione

9. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

- 10. IPOTESI DI CRONOPROGRAMMA PTPCT 2021/2023

1. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Il modello di prevenzione disegnato dalla L. 190/2012 appare improntato sulla realtà tipica dei Ministeri ai quali risulta di immediata applicazione.

Com'è noto, nell'ordinamento italiano, per il contrasto alla corruzione, è previsto un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT). Il Piano è inteso come strumento sia di prevenzione che di contrasto di eventi corruttivi a livello educativo e culturale, avendo, pertanto, la funzione di diffondere la cultura dell'anticorruzione e della trasparenza.

Con l'adozione delle *“Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, il 13 aprile 2016 (delibera n. 403), si è cercato di colmare una lacuna normativa derivante dalla mancata previsione nel testo legislativo di apposite disposizioni dedicate alle scuole. Sono state, in particolare, fornite indicazioni volte a orientare le istituzioni scolastiche nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

E' stato affrontato il tema dell'individuazione delle figure a cui affidare gli incarichi di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza e, quindi, il compito di predisporre il PTPC e il PTTI per le istituzioni scolastiche.

Considerato il ruolo e le funzioni del dirigente scolastico, competente ad adottare tutti i provvedimenti ed atti gestionali per la scuola di cui è responsabile, e dato il particolare rapporto esistente tra le scuole e l'Amministrazione ministeriale, il responsabile della prevenzione è stato individuato nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale.

Considerato l'ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.

Il responsabile della trasparenza è stato individuato in ciascun dirigente scolastico.

Tale distinzione di ruoli è stata eliminata a seguito delle modifiche apportate dall'art.41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 all'art. 1, co. 7 della Legge n. 190/2012, che individuano un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), salvo alcune eccezioni secondo quanto chiarito dall'ANAC con delibera n. 1310 del 28.12.2016.

Per quanto riguarda le Scuole, la novella è stata recepita con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 325 del 26.05.2017, con cui i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali o i dirigenti ad essi preposti sono stati nominati quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

I dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPCT.

Invero, dal nuovo impianto normativo emerge la centralità e la specifica responsabilità della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza rispetto alla funzione di controllo e vigilanza sull'osservanza del Piano, sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione nonché sulla promozione e attuazione della trasparenza.

La trasparenza, difatti, connotando l'intera attività amministrativa, diviene lo strumento fondamentale per prevenire i fenomeni di corruzione oltre che garantire i principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

Ciascun RPCT cura l'elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.

I Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza regionali sono articolati in sezioni dedicate alle diverse tipologie di istituzioni scolastiche statali e approvati dal Ministro ai sensi dell'art. 1, co. 8, della l. n.190/2012.

Cos'è il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”* (articolo 1, comma 5).

Il P.T.P.C.T. rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il “processo” finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

a) Organo competente all'adozione del P.T.P.C.T.

Rispetto alla fase di adozione dei Piani la norma prevede che *“l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione”*.

Il Piano, dunque, è adottato annualmente dall'Organo di indirizzo politico con una valenza triennale. Ogni anno il PTPCT è aggiornato secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dagli Organi di vertice, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'ANAC.

Con D.M. n. 303 dell'11 maggio 2016 l'On.le Sig. Ministro ha individuato i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali o i Dirigenti ad essi preposti quali Responsabili della prevenzione della corruzione per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale. Con successivo D.M. n. 325 del 26 maggio 2017 l'On.le Sig. Ministro ha individuato i Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali o i Dirigenti ad essi preposti quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per le istituzioni scolastiche statali di rispettiva competenza territoriale a decorrere dal 1° giugno 2017. Per le istituzioni scolastiche della Regione Basilicata il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza è la dott.ssa Claudia Datena, Dirigente Titolare pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

b) **Pubblicazione sul sito Internet e comunicazione del Piano**

Tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del piano sul proprio sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nella specifica sezione “Altri contenuti”. Nello specifico, il Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ufficio scolastico regionale e in quello del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. Ogni istituzione scolastica provvede ad inserire nella sezione “Amministrazione trasparente” un link con un rinvio al Piano pubblicato dall’USR.

L’adozione del piano ed i suoi aggiornamenti sono comunicati tramite segnalazione via mail a ciascun dirigente scolastico.

c) **Quali responsabilità per chi non pubblica il piano**

La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

1.1 **I destinatari, il periodo di riferimento e le modalità di aggiornamento**

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell’amministrazione e che svolgano la propria attività presso le istituzioni scolastiche stesse.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell’articolo 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato con D.P.R. n. 81 del 2023), comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT ha validità triennale ed è riferito al periodo 2024 – 2026.

a) **Termini per l’adozione del P.T.P.C.T.**

L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

In particolare, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della L. n.190/2012 “(...) L’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione (.....)”.

Anche nel PNA 2019 (approvato in via definitiva con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) si rammenta che, “sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’art. 1, co. 8, della l. 190/2012”.

In sede di prima applicazione della disciplina alle istituzioni scolastiche l’Autorità Nazionale Anticorruzione nelle “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, ha stabilito che la prima adozione del documento debba avvenire entro il 30 maggio 2016 e il primo aggiornamento ordinario potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.

Successivamente, con nota n 87268 del 1° giugno 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha accolto la richiesta del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di differire al 30 Giugno 2016 il termine per l’approvazione definitiva del P.T.P.C. da parte del Ministro.

A seguito delle modifiche normative intervenute, il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 325 del 26.05.2017 ha stabilito che i RPCT trasmettono all’Ufficio di Gabinetto del MIUR, entro il 20 gennaio di ciascun anno, le proposte dei Piani regionali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai fini dell’adozione degli stessi, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Successivamente, con il D.M. n. 17 del 14/01/2020, è stato previsto che i “*Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali o i Dirigenti ad essi preposti, in qualità di Responsabili della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza territoriale, trasmettono al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione, entro il 20 gennaio di ciascun anno, le proposte dei Piani regionali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza*”.

Con nota del MIM 3783 del 18/12/2023 è stato chiesto ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali o Dirigenti ad essi preposti di trasmettere le proposte dei Piani regionali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le Istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, ai fini della loro adozione ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il termine per l’adozione dei Piani da parte del Ministro dell’istruzione e del merito è il 31 gennaio 2024.

b) Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

L’Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, deve adottare il P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il P.T.P.C. e T. entra in vigore successivamente all’approvazione e adozione da parte dell’Organo di indirizzo politico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

In sede di prima applicazione della disciplina alle istituzioni scolastiche le linee guida ANAC sopra menzionate hanno stabilito che il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC (e nei PTTI) decorresse dal 1° settembre 2016, al fine di agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico.

Ogni anno, quindi, il P.T.P.C.T. viene aggiornato tenendo conto dei seguenti fattori:

- 1) l’eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
- 2) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l’attività o l’organizzazione dell’A.N.AC. (es.: l’attribuzione di nuove competenze);
- 3) l’emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.;
- 4) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dall’Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre all’Organo di indirizzo politico la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all’ente possano ridurre l’idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.2 Obiettivi

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Il piano nel definire gli adempimenti e le relative modalità di svolgimento atte ad assicurare alle istituzioni scolastiche l'applicazione puntuale delle vigenti disposizioni normative in materia di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione ha la finalità di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità delle istituzioni scolastiche stesse di far emergere eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

A tal fine l'individuazione e lo sviluppo di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento delle scuole e tutelare la reputazione e la credibilità della loro azione sul territorio nei confronti dei molteplici portatori di interessi.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari sopra elencati intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il settore scuola a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra le istituzioni scolastiche e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

Obiettivi Strategici

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'Autorità ha rilevato che, con l'eccezione delle amministrazioni centrali dello Stato, i PTPCT sono spesso carenti degli obiettivi strategici.

Al riguardo, ha rammentato che già l'art. 10, co. 3, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali. L'individuazione degli obiettivi strategici va rimessa alla valutazione dell'organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Nel PNA 2022 il primo posto, per quanto attiene agli obiettivi strategici in materia di anticorruzione, è assegnato alla creazione di valore pubblico. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Per favorire la creazione di valore pubblico, un'amministrazione dovrebbe prevedere obiettivi strategici, che riguardano anche la trasparenza, quali ad esempio: il rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con

riguardo alla gestione dei fondi europei; la promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di vertice (trasparenza ed imparzialità dei processi di valutazione); l'incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni; il miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente anche ai fini della promozione del valore pubblico.

Si evidenzia, al riguardo, che l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministro dell'Istruzione per l'anno 2023, adottato con *D.M. 25 gennaio 2023, n. 10* – individua, fra le priorità politiche del Ministero, a titolo esemplificativo, quelle di:

2) Promuovere processi di innovazione didattica e digitale e valorizzare i processi di insegnamento e di apprendimento; 4) Garantire a tutti il diritto allo studio; 8) Semplificare la scuola; 9) Rafforzare la capacità amministrativa e gestionale del Ministero e delle istituzioni scolastiche.

In particolare, ai sensi del punto 9.2 - *Anticorruzione e trasparenza - In linea con le previsioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA) e con le indicazioni specifiche contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) del Ministero, saranno promosse tutte le azioni necessarie a garantire l'integrale rispetto del quadro normativo vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni. Nella piena consapevolezza del ruolo determinante che gli strumenti di prevenzione rivestiranno al fine di assicurare l'efficacia delle misure attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Amministrazione intende implementare le azioni di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio corruttivo e di valorizzazione del principio della trasparenza, verificando, altresì, l'attualità della mappatura dei processi, anche alla luce del nuovo assetto organizzativo e delle aree di rischio generali e specifiche che connotano l'azione del Ministero.*

2 GLI ATTORI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE


Nel presente capitolo, si delineano e si descrivono i compiti, le funzioni e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione nelle istituzioni scolastiche della regione Basilicata.

Accanto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, infatti, operano i Referenti per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza e tutti i dirigenti scolastici, con il compito di consentire l'implementazione di un sistema che assicuri l'identificazione dei rischi di corruzione e, soprattutto, la concreta attuazione delle misure di prevenzione descritte.

Il personale del comparto Istruzione e Ricerca e i collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute nel PTPCT.

Ciò, infatti, al fine di garantire l'effettività delle misure di prevenzione previste.

I soggetti istituzionali chiamati all'attuazione della strategia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nelle Istituzioni Scolastiche della Basilicata sono rappresentati nello schema che segue:



2.1 L'organo di indirizzo politico

L'organo di indirizzo politico a norma della legge 190/2012 ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il Responsabile della prevenzione della Corruzione. Con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 325 del 26.05.2017, l'On. Ministro ha individuato i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali o i dirigenti ad essi preposti quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i suoi aggiornamenti (articolo 1, comma 8)¹;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

¹ In sede di prima adozione, per l'anno 2016, l'adozione del PTPCT è fissata dalle *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* al 30 maggio 2016, termine successivamente prorogato al 30 giugno.

2.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il PNA riassume i compiti e le funzioni dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ciascuna amministrazione e, relativamente al Responsabile della prevenzione, precisa che questo svolge i compiti indicati nella L. 190/2012 e specificati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013.

La legge affida al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza diversi compiti tra i quali, *in primis*, la predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT).

Con la predisposizione del Piano, il Responsabile individua tutte le misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio corruzione e a formalizzare le buone prassi amministrative utili a favorire la diffusione della cultura dell'etica e dell'integrità.

Il Responsabile verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, proponendo all'Organo di indirizzo politico, competente per l'adozione, eventuali modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione.

Ulteriore compito affidato al Responsabile è l'individuazione del personale che potrà fruire di particolari programmi di formazione e di aggiornamento per la prevenzione della corruzione al fine di creare, nella realtà ministeriale, quella cultura dell'integrità e dell'etica dell'azione amministrativa, attraverso la quale avviare l'effettiva attuazione degli strumenti previsti dalla L. 190/2012.

Fine ultimo dell'attività del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è, pertanto, l'individuazione, nell'ambito del PTPCT, di azioni e misure organizzative volte a prevenire situazioni di corruzione nonché il monitoraggio dell'attuazione di tali azioni. Egli non ha una funzione di gestione né di repressione di fattispecie di corruzione, se verificatesi nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, ma il suo scopo è quello di agire sui modelli comportamentali dei funzionari al fine di prevenire il sorgere di fenomeni corruttivi attraverso la pianificazione degli interventi.

In sostanza, quindi, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è elevato il rischio corruzione;
- coordinare le azioni in risposta alla valutazione del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individuare, con il supporto dei Referenti della prevenzione della corruzione, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;

- pubblicare sul sito web dell'amministrazione, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo politico;
- riferire della propria attività all'organo di indirizzo politico ogni qual volta esso ne faccia richiesta.
- vigilare, anche attraverso i Referenti, sul rispetto dei Codici di comportamento dei dipendenti;
- verificare l'effettuazione del monitoraggio sul rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi da parte dei responsabili dei singoli procedimenti.

Il responsabile inoltre:

- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il dirigente preposto all'ufficio a cui il dipendente è addetto e all'ufficio procedimenti disciplinari affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare;
- nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa, presenta tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti affinché venga accertato l'eventuale danno erariale;
- nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (articolo 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione:

➤ il D.lgs. 39/2013 ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (articolo 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconfiribilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

➤ l'articolo 15 comma 3 del DPR n. 62 del 2013 recante Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, così come modificato dal Dpr 81 del 2023, dispone che *“Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”* Disposizione ripresa dall'art.22 comma 3 del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti MIUR adottato con DM n. 105 del 26/04/2022 *“Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) cura la diffusione e offre supporto interpretativo del presente Codice”*

Ulteriori obblighi a carico del RPCT sono stati individuati dalla delibera ANAC 203/2023 (*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità*), con cui l'Autorità ha fornito indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

La Delibera chiarisce che, *ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, "Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti."*

La stessa Delibera prevede, con riferimento alla materia trattata, specifici obblighi a carico del RPCT. In particolare, al paragrafo 2, viene chiarito che *"Quale regola generale, nel caso in cui l'ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT ovvero RT nei casi in cui la funzione è disgiunta"*.

Inoltre, al paragrafo 4 si prevede che *"Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro il 30 novembre 2023 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.....Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni."*

Con nota congiunta del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali AOODPIT 3547 del 26/07/2023 sono state fornite indicazioni e chiarimenti in merito ai compiti dei Direttori Generali e dei dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, in qualità di RPCT delle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza. In particolare, l'Amministrazione ha ritenuto che *"per i convitti e per gli altri istituti sprovvisti dell'Organismo interno di valutazione, dei revisori dei conti o di organismi cui sono affidate analoghe funzioni, l'attestazione relativa all'adempimento degli obblighi di trasparenza e la compilazione della griglia di rilevazione di eventuali carenze di pubblicazione debbano essere effettuate dal Direttore del competente Ufficio scolastico regionale, già individuato quale RPCT. Al medesimo Direttore regionale è parimenti rimesso il monitoraggio delle misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione."*

Quanto al monitoraggio specifiche indicazioni saranno fornite all'interno del presente Piano nel paragrafo esplicitamente dedicato alla misura.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento:

- chiedere informative ai Referenti della prevenzione della Corruzione circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;
- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

➤richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

2.2.1 Le responsabilità del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”

La Legge n. 190/2012 configura una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del Piano e di mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Il comma 12 del medesimo articolo 1 prevede inoltre una forma più generale di responsabilità ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale), disciplinare e amministrativa (per danno erariale e per danno all'immagine della PA²) che si realizza nel caso in cui venga commesso, all'interno dell'apparato Ministeriale, un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, a meno che il responsabile della prevenzione della corruzione non provi:

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver adottato le procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti sulla scorta di quanto prescrivono i commi 9 e 10;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

In sintesi, la tempestiva adozione del Piano e delle procedure di selezione e formazione del personale dipendente costituiscono il fondamento su cui si baserebbe l'eventuale prova contraria a cui è tenuto il soggetto nominato responsabile al fine di evitare di rispondere:

- ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 165/2001 (responsabilità dirigenziale);
- sul piano disciplinare;
- per danno erariale;
- per danno all'immagine della PA

La sanzione prevista nel caso in cui venga commesso l'illecito non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi.

Si può ben comprendere, quindi, come le possibili conseguenze in caso di mancata attuazione degli adempimenti sub a) e b) siano alquanto consistenti per il Responsabile, sul quale parrebbe incombere una sorta di responsabilità oggettiva - nascente dalla sua posizione di garanzia e collegata con quella dei dirigenti e dei responsabili di Struttura che con lo stesso hanno l'obbligo di collaborare - per il solo fatto che all'interno dell'amministrazione sia stato commesso un reato di corruzione, che costringe lo stesso a dover provare non solo di aver ottemperato agli obblighi come sopra enunciati, ma anche di aver vigilato.

²La legge n. 190/2012 modifica altresì la legge n. 20/1994 introducendo il comma 1-sexies che prevede che “*Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*”.

Il comma 14 afferma la responsabilità del Responsabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare anche nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano.

È esclusa la responsabilità del responsabile della prevenzione ove l'inadempimento degli obblighi summenzionati di cui al comma 1, dell'articolo 46, sia "*dipeso da causa a lui non imputabile*".

2.3 I Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Al fine di agevolare il RPCT, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera sono stati confermati quali Referenti della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con Decreto n. 1 del 03.01.2023 del Dirigente coordinatore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata. Successivamente, in considerazione delle variazioni intervenute relativamente al personale dirigenziale in servizio nonché delle cessazioni e delle immissioni in ruolo di nuovi funzionari presso l'USR Basilicata, è stato adottato il decreto n. 358 del 19/12/2023 che ha ricostituito il Gruppo operativo preposto alle attività correlate all'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza, che risulta così composto nella sua interezza:


- Dott.ssa Claudia Datena: RPCT;
- Dott.ssa Debora Infante: Referente PCT per l'A.T. Potenza;
- Dott.ssa Rosaria Cancelliere: Dirigente pro tempore dell'Ufficio IV – AT di Matera: Referente PCT per l'A.T. Matera;
- Dott.ssa Leonarda Rosaria Santeramo – Dirigente Tecnico USR Basilicata;
- Dott. Francesco Greco – Dirigente Tecnico USR Basilicata;
- Dott.ssa Piera Cilibrizzi: Funzionario U.S.R. Basilicata;
- Dott. Luigi Botte: Funzionario U.S.R. Basilicata;
- Dott. Giovanni Perosa: Funzionario U.S.R. Basilicata;
- Dott.ssa Michelina Olivieri: Funzionario A.T. Potenza;
- Dott. Canio Pierro: Funzionario A.T. Matera

I referenti, unitamente ai componenti del Gruppo suddetto, sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti delle scuole, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

Inoltre, ferma restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti, per l'area di rispettiva competenza:

- sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi;

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale;
- coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza;
- segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza;
- osservano le misure contenute nel PTPCT.



2.4 I dirigenti scolastici

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sono il risultato di un'azione sinergica e combinata dei singoli dirigenti scolastici e del RPCT, secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione³.

Tutti i dirigenti scolastici, con riferimento alla singola istituzione scolastica, anche attraverso la partecipazione alle conferenze di servizio appositamente convocate dal RPCT:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione
- rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;

Tutti i dirigenti scolastici devono:

- monitorare le attività e garantire il rispetto dei tempi procedurali, costituente elemento sintomatico del corretto funzionamento amministrativo;
- segnalare, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al RPCT o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale;
- proporre al RPCT o al Referente dell'ambito Territoriale, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione "anticorruzione";
- segnalare al RPCT o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni
- collaborare con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

³Cfr. Circolare n. 1 del 25.1.2013 Dipartimento della funzione pubblica, cit., pag. 14.

Ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, "*Le attribuzioni previste dall'articolo 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti.*" In capo ai dirigenti scolastici resta l'onere di assolvere agli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei dati nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

In merito alla rotazione degli incarichi dei Dirigenti Scolastici nelle scuole come strumento di prevenzione della corruzione, nel comunicato del 09/01/2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione indica i criteri da tener presente. Pur considerando le istituzioni scolastiche a ridotto rischio corruttivo (Determinazione n. 241 del 8 marzo 2017), Anac richiama ad una graduale rotazione dei dirigenti scolastici. Questa deve avvenire a seguito di una adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici, definendo una procedura di rotazione ordinaria periodica, con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali. Gli istituti scolastici, operando come autonome stazioni appaltanti, sono chiamati a gestire risorse economiche anche ingenti per l'affidamento dei contratti pubblici. E questo vale ancora di più di fronte ai finanziamenti del Pnrr. È pertanto raccomandabile – afferma Anac – la periodica rotazione, che diventa necessaria ogni qualvolta si ravvisino rischi specifici di corruzione, anche minimale. La rotazione non va mai intesa come una forma di sfiducia o di punizione nei confronti del dirigente scolastico, ma quale strumento di prevenzione della possibile insorgenza di collusioni, incrostazioni o di pressioni esterne, data la perdurante permanenza nello stesso incarico di vertici per più e più anni...Anac suggerisce, inoltre, di adottare criteri di preventiva pubblicazione delle sedi sottoposte a rotazione, favorendo l'acquisizione di candidature da parte dei dirigenti, e anche stimolando una rotazione verso l'alto promuovendo l'accesso alle fasce superiori per i dirigenti provenienti da quelle inferiori, in funzione di una crescita professionale e acquisizione di nuove competenze da parte dei dipendenti della scuola. Infine, Anac indica come ambito territoriale dei trasferimenti, un raggio di 50 chilometri rispetto alla sede di provenienza, possibilmente mantenendo l'incarico all'interno dello stesso comune, o comunque assecondando l'eventuale preferenza del dirigente, se non oggetto di conflitti di interesse.

Con atto dell'On.le Ministro dell'Istruzione e del merito n. 13 del 25/05/2023 è stata adottata la "*Direttiva recante i criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici*". La Direttiva trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e prevede l'obbligo di rotazione dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, per tutti i dirigenti scolastici che possano svolgere almeno un altro incarico triennale completo in altra istituzione scolastica, prima del collocamento in quiescenza d'ufficio. Il criterio della rotazione trova applicazione "*nel rispetto delle prerogative e delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione e delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata nel corso dell'attività pregressa da ciascun dirigente scolastico.*"

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione previste nel P.T.P.C.T. devono essere rispettate da tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza che ne risponde in egual misura.

Al riguardo, si richiamano le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare previste per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT illustrate con riferimento alle responsabilità dei dipendenti del comparto scuola

2.5 Tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al responsabile e ai referenti per la prevenzione, tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

Compete, pertanto, a tutti i dipendenti delle istituzioni scolastiche, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato, partecipare al processo di gestione del rischio e all'implementazione della strategia di prevenzione prevista dal presente Piano.

La partecipazione al processo di gestione del rischio è stata assicurata attraverso l'invito a fornire informazioni rilevanti ai fini dell'anticorruzione al responsabile attraverso le procedure aperte di consultazione di volta in volta avviate. Con le attività di consultazione tutta la comunità scolastica e gli stakeholder interni ed esterni sono stati invitati a presentare, osservazioni e proposte al PTPCT.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012 afferma che anche in capo a ciascun dipendente vige il dovere di rispettare le misure di prevenzione previste dal Piano; in caso di violazione si profilerebbe per quest'ultimo l'illecito disciplinare ciò, in particolare, è strettamente legato all'obbligo di rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013 così come modificato dal Dpr 81 del 2023).

Tutti i dipendenti sono tenuti:

- alla conoscenza del piano di prevenzione della corruzione a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale nonché alla sua osservanza ed altresì a provvedere, per quanto di competenza, alla sua esecuzione;
- alla conoscenza ed all'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, così come modificato dal Dpr 81 del 2023 e del Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di cui al DM n. 105 del 26/04/2022, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- a compilare apposita dichiarazione al fine di rendere note le possibili situazioni di conflitto d'interesse. In ogni caso, al loro sorgere, le situazioni di conflitti di interesse dovranno essere rese immediatamente note con dichiarazione scritta al Dirigente scolastico responsabile o per i dirigenti al direttore/coordinatore regionale;
- al rispetto degli obblighi di astensione di cui all'articolo 6 bis, L. 241/1990 e articolo 6, commi 2 e 7 del Codice di comportamento;
- ad assicurare la propria collaborazione al RPCT ed ai Referenti degli Ambiti Territoriali segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel PTPCT e attraverso il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non specificatamente disciplinate dal PTPCT;
- a segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o segnalare al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. In ogni caso risultano valide le misure previste dal presente piano e le forme di tutela di cui all'articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

➤ laddove i dipendenti svolgano attività ad alto rischio di corruzione, a relazionare, tempestivamente al proprio dirigente in merito ad ogni eventuale anomalia riscontrata e, altresì, al rispetto dei tempi procedurali.

2.5.1 La responsabilità dei dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14 L. 190/12, l'eventuale violazione da parte dei dipendenti (ivi compreso il personale dirigenziale) delle disposizioni dei Codici di comportamento o delle misure previste dal presente piano per la prevenzione della corruzione costituisce illecito disciplinare, fermo restando le ipotesi in cui la suddetta violazione dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.

In particolare, il comma 44 della novella richiama il disposto dell'articolo 54 del D.lgs. 65 prevedendo al comma 3 che *“La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare”*.

Il DPR n. 62/2013 recante *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”* così come modificato dal Dpr 81 del 2023 prevede all'articolo 8 rubricato *“Prevenzione della corruzione”* che *“[...] il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione”*.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del MI adottato con DM n.105 del 26/04/2022 *“... Tali disposizioni sono altresì integrate e specificate dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e dal Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) adottati periodicamente dal Ministero”*

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo *“Ferme restando le ipotesi di responsabilità civile, penale e amministrativo-contabile, la violazione dei doveri contenuti nel presente Codice, compresi quelli relativi all'attuazione del citato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni”*

L'articolo 10, poi, è rubricato specificamente *“Prevenzione della corruzione e della tutela del dipendente che segnala un illecito”*

2.6 I collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione scolastica

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del MIUR sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C.T. e a segnalare le situazioni di illecito (articolo 8 Codice di comportamento generale).

La previsione trova conferma nell'articolo 2 comma 1 del DM 105/2022 *“Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) al personale appartenente ai ruoli del Ministero, sia a livello di amministrazione centrale che periferica; b) al personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ai titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché ai titolari di organi e di incarichi; c) a tutti i collaboratori, consulenti, esperti, professionisti esterni che a qualsiasi titolo operino presso il*

Ministero, ivi compresi i titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché i membri dell'organismo indipendente di valutazione (OIV), d) ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.”

2.6.1 La responsabilità dei collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo

Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento (articolo 2 comma 1 del DM 105/2022) sono considerati dipendenti dell'amministrazione scolastica:

a) personale appartenente ai ruoli del Ministero, sia a livello di amministrazione centrale che periferica; b) personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ai dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ai titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché ai titolari di organi e di incarichi;

c) tutti i collaboratori, consulenti, esperti, professionisti esterni che a qualsiasi titolo operino presso il Ministero, ivi compresi i titolari di organi e di incarichi negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, nonché i membri dell'organismo indipendente di valutazione (OIV);

d) collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione anche i collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione.

Ai sensi del comma 3, del medesimo articolo, *“I soggetti di cui ai commi 1 del presente articolo, anche definiti destinatari, hanno l'obbligo di: a) conoscere, applicare e rispettare le disposizioni del presente Codice; b) rivolgersi al proprio superiore gerarchico, all'organismo di vigilanza o al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per segnalare eventuali illeciti o comportamenti contrari alle prescrizioni del presente Codice; c) collaborare con le strutture deputate a verificare le eventuali violazioni fornendo tutti gli elementi e le informazioni necessarie allo scopo.*

I collaboratori e i consulenti a qualsiasi titolo dell'amministrazione rispondono, conseguentemente, al pari degli altri dipendenti delle istituzioni scolastiche per la mancata osservanza delle prescrizioni previste dal Piano.

3. L'OGGETTO E IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 La Legge 190/2012

La lotta al fenomeno della corruzione è divenuta nel corso dell'ultimo decennio una delle principali priorità a livello internazionale, con particolare riguardo alla corruzione nella Pubblica Amministrazione. Ciò che rileva è che, in realtà, il fenomeno corruttivo in Italia presenta preoccupanti elementi di crescita.

Al fine di dare una risposta al Paese ed un segnale positivo nella lotta contro la corruzione, il 6 novembre 2012 il Parlamento Italiano ha approvato, dopo un lungo iter parlamentare, la legge n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”*, la quale rappresenta un primo e importante intervento dedicato alla prevenzione della corruzione nell'azione amministrativa e alla cura dell'integrità nell'attività della Pubblica amministrazione.

In particolare, l'approvazione della legge 190/2012 risponde a due esigenze fondamentali: da una parte la lotta contro un fenomeno inafferrabile e inconoscibile nelle sue reali dimensioni e secondariamente il rispetto degli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale negli ultimi anni.

La legge n. 190 del 6 Novembre 2012, la cosiddetta “*Legge Anticorruzione*”, ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della Pubblica Amministrazione, la cui strategia d’implementazione si articola su due livelli:

- 1) **a livello nazionale**, nell’adozione del Piano nazionale di prevenzione della corruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito denominato P.N.A.) e approvato dall’ANAC con delibera n. 72 del 11 settembre 2013. Esso fissa i principi generali (elaborati a livello nazionale e internazionale) in materia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nelle pubbliche amministrazioni fornendo le linee guida per l’attuazione delle politiche di prevenzione all’interno dell’Amministrazione e, quindi, per l’individuazione di specifiche misure di contrasto da attuare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione. L’Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:
 - a. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - b. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “*la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente*”;
 - c. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Con la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recante “*Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” vengono fornite specifiche indicazioni con riferimento alle istituzioni scolastiche.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC approva il P.N.A. 2016 che prevede una parte generale volta ad affrontare problematiche relative all’intero comparto delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti di diritto privato in loro controllo) e una parte dedicata ad una serie di approfondimenti specifici, per alcune amministrazioni che hanno mostrato maggiori problematiche nell’applicazione della legge e in alcuni settori particolarmente esposti a fenomeni di corruzione. Sono state anche fornite precisazioni per quanto concerne l’applicazione della disciplina alle Istituzioni scolastiche e agli AFAM ad aggiornamento della delibera n. 430/2016. Un approfondimento specifico è dedicato alla misura della rotazione. L’Aggiornamento 2017 al PNA (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) risponde alla esigenza di supportare i diversi comparti della Pubblica Amministrazione nel percorso di adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione. Esso si muove secondo un’impostazione adottata dall’Autorità a partire dal 2015 che articola il documento in una parte in cui si affrontano problematiche di carattere generale, seguita da approfondimenti specifici

con indicazioni per identificare nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.), «i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi» «in relazione alla dimensione e ai diversi settori di 20 attività degli enti» (l. 190/2012 art. 1, co. 2 bis) e suggerire possibili misure per prevenire i rischi individuati, senza tuttavia imporre soluzioni uniformi. La scelta dei rimedi adeguati alla propria struttura organizzativa è infatti sempre rimessa alle singole amministrazioni. L' Aggiornamento 2017 al PNA contiene gli approfondimenti dedicati a: Autorità di Sistema Portuale; la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo; le Istituzioni universitarie. La parte speciale è preceduta da una parte generale in cui sono forniti alcuni chiarimenti sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza dovuti a recenti interventi normativi (d.lgs. 97/2016) o a esigenze collegate alle attività di vigilanza dell'ANAC.

Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 il Consiglio dell'autorità ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con successiva Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l'ANAC ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 per il triennio 2019-2021.

Con tale Piano, l'ANAC ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni contenute nelle Parti generali dei precedenti PNA, stante la necessità di adeguare gli indirizzi precedentemente espressi alle novità legislative intervenute, alla luce degli orientamenti maturati in sede consultiva e di vigilanza, oggetto di appositi atti regolatori.

Il PNA 2019-2021 consta di tre allegati: il primo contiene indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo; il secondo si riferisce alla rotazione ordinaria; il terzo concerne, invece, i riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il PNA 2019, oltre a rispondere ad un'esigenza di semplificazione del quadro regolatorio, mira ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni, a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali. Le indicazioni del PNA mirano ad ottimizzare e razionalizzare l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne l'aggiornamento del PNA 2019-2021, il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, considerate le numerose ed incisive riforme intervenute in settori cruciali del Paese, con particolare riguardo alla prevenzione della corruzione e ai contratti pubblici, ha deciso di limitarsi a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Le stesse vengono riportate in tabelle pubblicate sul sito dell'ANAC, aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

Con delibera del 17 gennaio 2023, n. 7, l'Autorità nazionale Anticorruzione, ha approvato definitivamente il "*Piano nazionale Anticorruzione 2022*", valido per il triennio 2023-2025, a seguito del parere della Conferenza unificata reso il 21 dicembre 2022 e quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023.

Con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Anac ha approvato l'aggiornamento 2023 del PNA 2022 dedicato ai contratti pubblici la cui disciplina è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC

La finalità è quella di fornire supporto agli enti interessati al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico.

Alla luce delle disposizioni vigenti, è possibile constatare che il settore della contrattualistica pubblica è governato da norme differenziate a seconda che si tratti di interventi di PNRR/PNC, di procedure avviate con il previgente d.lgs. 50/2016 ovvero di procedure avviate in vigore del nuovo Codice. Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure, previamente indicati in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall’Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

Rispetto al PNA 2022 resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento. Nella Parte speciale il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione viene sostituito. Sono superate anche le check list contenute nell’allegato 8 al PNA 2022; il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni; il capitolo sulla trasparenza rimane valido fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all’entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l’applicazione della disciplina transitoria. Rimane fermo il paragrafo del PNA 2022 su “*La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR*” regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS; rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Ai fini della stesura dei piani, come esplicitamente richiamato nel Piano nazionale anticorruzione, mantengono la loro validità gli approfondimenti contenuti nel PNA 2016 e la delibera della stessa Autorità nazionale anticorruzione n. 430 del 13 aprile 2016 recante “*Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

2) a livello decentrato, ciascuna Amministrazione predispone il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) che si rivolge a quanti prestano servizio a qualunque titolo presso l’Amministrazione e nel quale, oltre a definire la propria strategia di prevenzione del rischio, vengono illustrati il contesto (interno ed esterno), le misure, la valutazione ed il trattamento del rischio. Ciascuna Amministrazione non solamente deve adottare e pubblicare il P.T.P.C.T. ma ha l’obbligo di pubblicare i documenti e le informazioni concernenti la propria organizzazione ed attività, garantendo al contempo il diritto di accesso (civico semplice e generalizzato) ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l’art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il P.T.P.C.T., il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. Come già innanzi esposto, il Sig. Ministro ha individuato con D.M. n. 325 del 26 maggio 2017, a decorrere dal 1 giugno 2017, i Direttori Generali degli Uffici Scolastici regionali o i Dirigenti ad essi preposti quali Responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.

L’aggiornamento per il triennio 2022-2024 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per le Istituzioni scolastiche della Basilicata è stato approvato con Decreto prot. AOOGABMI n. 128 del 26.05.2022.

Il concetto di corruzione nella disciplina della L. 190/2012

La legge 190/2012 non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; riprendendo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 1 del 25/01/2013 il concetto deve essere inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite sia che tale azione abbia avuto successo, sia che rimanga a livello di tentativo.

Si tratta, in sostanza, di tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizzi una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche attribuite in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità cui l'azione amministrativa deve ispirarsi.

Il legislatore ha individuato direttamente, come attività a rischio corruzione, quelle elencate al comma 16 dell'art.1 della legge 190/2012 (per le quali è previsto al comma 15, anche l'obbligo di trasparenza). Si tratta di attività, il cui elenco è meramente esemplificativo, per cui il legislatore ha effettuato una presunzione di esistenza di rischi di corruzione a causa della tipologia di interessi ad essi sottesi.

In particolare, sono i procedimenti attinenti alle seguenti macroaree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni ai fini della redazione del Piano Triennale:

- acquisizione e progressione di personale;
- affidamento di lavori, servizi e forniture;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione del 28 ottobre 2015, ha adottato l'aggiornamento 2015 al primo Piano nazionale anticorruzione. Tale documento insiste nell'attribuire alle aree di rischio un ruolo strategico, all'interno di ogni amministrazione, tanto da prescrivere che le precedenti "aree obbligatorie" siano denominate "aree generali" e che a queste siano aggiunte le "aree specifiche", in relazione alla tipologia dell'amministrazione.

Le aree generali, normativamente previste, vengono incrementate con l'aggiunta dei seguenti ambiti:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;

- affari legali e contenzioso

Sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata delibera, questo USR, quindi, con riferimento alle “attività a rischio” richiamate nel comma 16 della legge 190/2012, ha avviato, al proprio interno, la definizione delle aree e dei processi in esse contenuti.

Come già innanzi accennato, con l’adozione del PNA 2019, ed in particolare con l’Allegato 1 a tale Piano, viene integrato ed aggiornato il processo metodologico di gestione del rischio, prescrivendo che il nuovo metodo venga recepito non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023 per le Amministrazioni che abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013.

Pertanto, in sede di adozione del PTPCT 2021/2023, si è provveduto ad aggiornare ed integrare la nuova metodologia di gestione del rischio.

In sede di redazione dell’aggiornamento del Piano per il triennio 2022/2024 l’attenzione è stata focalizzata sul processo di gestione del rischio, con particolare riguardo alle misure di trattamento del rischio.

3.2 Il contesto normativo di riferimento

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC.

Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione ed aggiornamento del PTPC, costituiti da:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- DL 24 giugno 2014, n.90 "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n.114.
- D.P.R. 81 del 2023 recante modifiche al "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

- D.M. n.105 del 2022 con cui è stato approvato il nuovo “*Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”.

La legge 190/2012 è stata poi oggetto di continue modifiche: quelle più recenti sono state apportate dal **decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97** recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Tale provvedimento normativo, nel rivedere e semplificare la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, ridisegna anche l’istituto dell’accesso civico introducendo il cosiddetto *Freedom of Information Act*, sulla scorta di quanto avviene nei sistemi anglosassoni.

Invero, il diritto del cittadino di accedere ai dati ed ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni viene esteso anche a quelle informazioni per le quali non sussistono obblighi di pubblicazione. Inoltre, viene dettata una disciplina analitica dell’istituto *de quo* prevedendo anche la tutela dei soggetti controinteressati ed individuando i casi di esclusione ed i limiti all’accesso civico.

Nell’ambito della legge 190/2012, un posto di primo piano per la prevenzione della corruzione è rivestito, oltre che dal PNA, dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) che ogni amministrazione è tenuta ad adottare.

Altri interventi normativi rilevanti sono:

- la Legge n.179 del 30 novembre 2017 in materia di whistleblowing, la quale ha modificato l’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al R.P.T.C. nella gestione delle segnalazioni. Il R.P.T.C., oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima “*attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute*” da ritenersi obbligatoria in base al co. 6 dell’art. 54-bis. Si rammenta infatti che la richiamata disposizione prevede che ANAC irroghi sanzioni pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. L’onere di istruttoria, che la legge assegna al R.P.T.C., si sostanzia, ad avviso dell’Autorità, nel compiere una prima imparziale delibazione sulla sussistenza (c.d. *fumus*) di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo che si riferisce ad una attività “*di verifica e di analisi*”. Resta fermo, in linea con le indicazioni già fornite nella delibera n. 840/2018, che non spetta al R.P.T.C. svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall’amministrazione oggetto di segnalazione né accertare responsabilità individuali;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”;
- Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021 n. 148 “*Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”.

- Determinazione n. 371/2021 del 17 maggio 2021, con la quale ha dettato “*Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici applicabili anche alle istituzioni scolastiche*”.
- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'A.N.A.C.
- Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017, per il settore pubblico, e dal decreto legislativo n. 231/2001, per il privato
- Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC
- Il Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano*”

I contenuti della normativa nazionale evidenziano una forte coerenza in termini di impianto con quelle che sono le strategie indicate dalle istituzioni internazionali, come risulta evidenziato nell'ambito nel recente rapporto elaborato dall'O.E.C.D. sulla situazione dell'Italia.

Relativamente alle istituzioni scolastiche, indicazioni specifiche sono contenute nelle “*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, di cui alla delibera ANAC n. 403 del 13 aprile 2016, nonché nel PNA 2016, di cui alla Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, che dedica un'apposita sezione alle scuole.

Per quanto attiene agli istituti scolastici paritari, invece, essi non rientrano nel novero delle “*pubbliche amministrazioni*” di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, cui le disposizioni del d.lgs. 33/2013 si applicano direttamente.

Pertanto, tali istituti non hanno l'obbligo di nominare un RPCT e di predisporre un PTPCT. Tuttavia, nel caso in cui abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, in virtù dell'attività di pubblico interesse svolta, gli istituti scolastici paritari rientrano tra gli enti di diritto privato di cui al co. 3 dell'art. 2- bis del d.lgs. 33/2013, con conseguente applicazione della disciplina in materia di trasparenza prevista per le amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse.

Del resto, come sostenuto nella Delibera ANAC n. 617/2019, attese le finalità istituzionali svolte nell'interesse degli iscritti, sarebbe opportuno che anche gli istituti paritari, pur in assenza di un obbligo normativo, adottino misure di prevenzione della corruzione, dal momento che per essi, come per tutti gli enti di cui al co. 3 dell'art. 2-bis, “*non viene meno l'interesse generale alla prevenzione della corruzione*”.

Per completezza si segnalano, inoltre:

- la delibera n.1309/2106 sui limiti all'accesso generalizzato;
- la delibera ANAC n. 430 del 13 aprile 2016 recante “*Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

- le delibere n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui il Consiglio dell’Autorità ha approvato, rispettivamente, l’Aggiornamento 2017 e l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con cui è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- la circolare n.1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione avente ad oggetto: “*Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*”;
- la delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2020 e attività di vigilanza dell’Autorità*”;
- il Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020 “*Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC*”;
- la delibera ANAC numero 312 del 09 aprile 2020 “*Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni*”;
- gli atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019, riassunti in Tabelle, individuati dall’Anac nella seduta del 21 luglio 2021;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità il 17 gennaio 2023.
- la delibera Anac n. 203 del 17 maggio 2023 avente ad oggetto “*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell’Autorità*”, che fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe (nel seguito OIV), in merito all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- la delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale*”
- la delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (FVOE) d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l’Agenzia per l’Italia Digitale e il relativo allegato;
- la delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «*Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*» e il relativo allegato.
- la delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii., adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante “*Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” e il relativo allegato; Con l’avvio della digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1 gennaio 2024, entrano

dunque in vigore anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione; l'ANAC pertanto fornisce ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi.

- la delibera Anac 605 del 19/12/2023 che adotta l'aggiornamento del PNA 2023;
- la delibera n. 311 del 12 luglio 2023 che ha adottato le nuove linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne

4 LA GESTIONE DEL RISCHIO

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti; in più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto è intervenuto il PNA e, in particolare, l'aggiornamento 2015, 2019 e 2022 con cui è stata dedicata particolare attenzione al sistema di gestione del rischio.

Le indicazioni metodologiche sono state, poi, ulteriormente sviluppate nel PNA 2022. Tali documenti, costituiscono i riferimenti metodologici da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo, venendo ad aggiornare, integrare e sostituire le indicazioni metodologiche contenute nei PNA precedenti.

Secondo il nuovo approccio, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, in un'ottica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia costruito sulle specificità del contesto esterno ed interno di ciascuna amministrazione.

Come chiarito dal PNA 2022, le indicazioni fornite sono state elaborate:

- *nel rispetto dei principi guida, esplicitati nel testo del PNA 2022;*
- *intervenendo in maniera sostanziale sugli snodi rispetto ai quali le analisi dei PTPCT, finora condotte da ANAC, hanno evidenziato rilevanti criticità (ad es. la valutazione del rischio);*
- *rivisitando e svolgendo approfondimenti ulteriori rispetto al passato relativamente ad alcuni aspetti del processo di gestione del rischio finora poco sviluppati (ad es. il monitoraggio);*
- *fornendo alcune semplificazioni al fine di favorire l'attuazione graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", soprattutto da parte di amministrazioni di piccole dimensioni.*

Inoltre, atteso il carattere non omogeneo delle amministrazioni, la nuova metodologia si basa su "un approccio flessibile e contestualizzato, che tenga conto delle specificità di ogni singola amministrazione e del contesto interno ed esterno", sia con riferimento alle fasi di analisi e valutazione dei rischi corruttivi, sia con riferimento all'individuazione delle misure di trattamento del rischio.

Il percorso metodologico utilizzato nel presente PTPCT si basa su quanto indicato dal PNA 2022, tenuto conto dei necessari ed opportuni adattamenti dettati dalle esigenze e dalle specificità delle istituzioni scolastiche.

4.1 La gestione del rischio: processo e approccio metodologico

Il processo di gestione del rischio corruttivo ha, tra le principali finalità, quelle di favorire il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Al riguardo, un ruolo di primaria importanza va attribuito alla mappatura dei processi ed all'analisi e valutazione del rischio attività che, mediante il costante aggiornamento delle informazioni disponibili, accrescono la conoscenza dell'amministrazione, migliorando la qualità ed efficienza del processo decisionale.

Come indicato dal PNA 2019 *“Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento”*.


Le fasi centrali del sistema sono costituite da:

- analisi del contesto;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

A queste fasi, ne vanno aggiunte due ulteriori, di tipo trasversale e cioè:

- la fase di consultazione e comunicazione;
- la fase di monitoraggio e riesame del sistema.

Figura – Il processo di gestione del rischio di corruzione (Fonte: All.1PNA 2019)



In particolare, sviluppandosi in maniera “ciclica”, ogni nuovo ciclo si baserà sulle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno. Tanto in un’ottica migliorativa del sistema.

La definizione del sistema di gestione del rischio non può prescindere dalla partecipazione degli attori, in quanto, al fine di edificare un sistema di responsabilità diffusa, si profila la necessità del coinvolgimento diretto del personale dirigenziale, ovvero di una sua rappresentanza, per poi proseguire con il coinvolgimento, diretto o indiretto, delle altre categorie di personale impiegato nell’amministrazione. La finalità è quella di attuare una strategia di prevenzione della corruzione che, oltre a basarsi su un sistema a responsabilità diffusa, contribuisca al miglioramento delle attività sia di analisi che di trattamento del rischio medesimo.

Con la ricostituzione del Gruppo operativo preposto alle attività correlate all’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza, si è assicurata la partecipazione al processo di gestione del rischio di una rappresentanza della comunità scolastica, mediante le figure dei Dirigenti Tecnici, già Dirigenti Scolastici; inoltre, la presenza dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali e dei funzionari degli AA.TT. e dell’USR che operano nei settori del contenzioso e dei procedimenti disciplinari a carico del personale scolastico, ha contribuito ad un approfondimento delle problematiche emergenti nelle istituzioni scolastiche correlate a fenomeni corruttivi.

Altra modalità di coinvolgimento delle scuole, è costituita dalla previsione di Conferenze di servizio finalizzate all’analisi di contesto, all’identificazione dei rischi, all’individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento.

Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.


Infine, nell’ottica di una continua implementazione del sistema di gestione del rischio, non può tralasciarsi l’importanza dei monitoraggi volti a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPCT somministrati alle istituzioni scolastiche, e l’attività di consultazione rivolta a tutta la comunità scolastica e/o ai soggetti portatori di interessi di presentare proposte e/o osservazioni al PTPCT.

Come evidenziato nell’Allegato 1 al PNA 2019: “(...) *La comunicazione implica un flusso informativo costante ad ogni livello dell’organizzazione e, quindi, una maggiore condivisione. Al contempo, la maggiore condivisione contribuisce a migliorare la conoscenza e la consapevolezza dei singoli all’interno dell’organizzazione, generando un circuito positivo di interazione finalizzata al miglioramento*”.

IL PROCESSO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

A conclusione del processo, le fasi di monitoraggio e riesame e di Consultazione e comunicazione sono funzionali alle modifiche da apportare al ciclo di intervento successivo. Tali fasi costituiscono il punto di connessione tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo della performance nonché con le attività volte alla trasparenza e all’informazione dei cittadini.

La prevista relazione annuale renderà lo stato di attuazione del sistema di gestione del rischio nonché delle misure di prevenzione, e le altre azioni volte alla prevenzione della corruzione, così come individuate e definite nel PTPCT; un documento che, come noto, è finalizzato a soddisfare le esigenze di accountability (tramite la sua pubblicazione sul sito istituzionale e attraverso altre azioni volte a rendere accessibile e trasparente quanto realizzato) ed anche a fornire informazioni utili per la programmazione operativa del nuovo ciclo di gestione del rischio.




4.2 L'Analisi e la definizione del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è relativa all'analisi del contesto esterno ed interno.

Invero, attraverso la descrizione e l'analisi delle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), e della propria organizzazione (contesto interno), l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie per l'identificazione del rischio corruttivo.

Figura – Analisi del contesto (Fonte: All. 1 PNA 2019)



In particolare, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del PNA, l'Autorità ha stabilito che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi del contesto esterno ha, come obiettivo, quello di evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione scolastica opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche o del settore specifico di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e delle influenze che possono avere sull'attività dell'amministrazione, favorendo, eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

L'analisi del **contesto interno** è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. Essa tiene in considerazione gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura a rischio di corruzione.

L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività venga analizzata attraverso la mappatura dei processi. La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC. L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

4.2.1 Analisi del contesto esterno all'Amministrazione scolastica nella Regione Basilicata

Con riferimento allo scenario nazionale, il 12 ottobre 2017 l'ISTAT ha pubblicato un rapporto relativo alla percezione della corruzione da parte delle famiglie italiane (fascia di età 18-80) attraverso una raccolta dei dati svoltasi tra ottobre 2015 e giugno 2016 da cui si evince che la corruzione è un costume ampiamente diffuso nel nostro Paese. Tra il 2006 e il 2014 i reati di corruzione più frequenti (peculato, indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato, corruzione in atti giudiziari, corruzione per un atto d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, concussione) mostrano le quote più

alte nel Centro–Sud. Il Sud, infatti, detiene il primato di casi di corruzione, seguono il Centro e le Isole; tra le regioni emergono Abruzzo, Lazio e Puglia.

L’analisi del contesto esterno è richiesta dal PNA per valutare se le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, considerando, a tal fine, sia i fattori legati al territorio di riferimento sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Come specificato nell’Allegato 1 al PNA 2019 l’analisi del contesto esterno “*consiste nell’individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento, nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull’attività dell’amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno*”.

L’analisi del contesto esterno, quindi, costituisce una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell’ambiente in cui opera.

Da un punto di vista operativo, l’analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l’acquisizione dei dati rilevanti; 2) l’interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Figura - Le attività funzionali all’analisi del contesto esterno (da Allegato 1 PNA 2019)



Con riferimento al primo aspetto, l’Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce che è opportuno che l’amministrazione utilizzi dati e informazioni sia di tipo “oggettivo” (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo “soggettivo”, relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder. Le informazioni possono essere ricavate da fonti diverse, esterne ed interne all’amministrazione e potrebbero confluire in banche dati digitali, comuni ed interoperabili, a disposizione delle amministrazioni dello stesso territorio o settore d’intervento.

I dati da utilizzare per l’analisi del contesto esterno devono essere rilevanti rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore ed utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all’interno del territorio o del settore di intervento, nell’ottica di un bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi.

Infine, l’analisi di contesto può beneficiare di attività di collaborazione tra amministrazioni operanti all’interno dello stesso territorio ovvero nello stesso settore mediante lo scambio dei dati e delle informazioni di cui dispongono, realizzando in tal modo economie di scala e producendo analisi congiunte.

Ricordiamo che la regione Basilicata abbraccia realtà territoriali, economiche e sociali alquanto diversificate all’interno delle due province di Potenza e di Matera.

La provincia di Potenza risulta più estesa di quella di Matera, comprendendo n. 100 Comuni caratterizzati da una molteplicità di ambienti. Al suo interno vi sono diversi poli industriali (come San Nicola di Melfi, dove sorgono uno stabilimento STELLANTIS e numerosi stabilimenti “satellite”, facenti parte dell’indotto) ma anche attrattive paesaggistiche quali la costa di Maratea, il Parco Nazionale del Pollino (condiviso con la Calabria), le Dolomiti lucane, i Laghi di Monticchio e il Monte Sirino.

Il capoluogo potentino costituisce il centro propulsivo della Regione, vantando la presenza della maggior parte dei servizi della pubblica amministrazione.

La provincia di Matera comprende n. 31 Comuni ed il suo territorio è suddiviso in una zona pianeggiante (Metapontino) e in una zona collinare (Collina materana).

La città di Matera è nota per l’immenso patrimonio artistico e culturale rappresentato dai Sassi, meta naturalistica privilegiata a livello internazionale. Il 17 ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura per il 2019, rappresentando la prima città dell’Italia meridionale a ricevere tale riconoscimento, con ciò dando lustro e risalto all’intero territorio lucano a livello internazionale. E’ indubbio che l’effetto “Matera 2019” sia stato estremamente positivo per le attività del settore terziario e, in particolare, per l’intero comparto turistico regionale che, purtroppo, al momento sta subendo gli effetti dell’attuale crisi pandemica.

Una forte vocazione turistica caratterizza altresì il Metapontino per la presenza di reperti archeologici e numerose spiagge lungo la costa Jonica. Tale territorio rappresenta altresì il fulcro dell’economia agricola regionale vantando la presenza anche di piccole e medie industrie, collocate principalmente in Val Basento.

In generale, l’economia della Basilicata è alquanto fragile con un consistente ritardo infrastrutturale rispetto al contesto nazionale. Il settore terziario ha un peso di ben oltre i due terzi sul sistema produttivo regionale. La densità imprenditoriale è bassa se raffrontata alla media nazionale e a quella del Mezzogiorno.

Negli ultimi anni si è registrata una diminuzione del PIL e un calo degli indici occupazionali, con una leggera ripresa soltanto di recente.

Nonostante tali debolezze strutturali, tra i punti di forza del contesto regionale vi è la scarsa diffusione di fenomeni criminali. Tuttavia, in alcuni casi, si risente della vicinanza a regioni a tradizionale presenza di criminalità organizzata, con infiltrazioni in alcune zone del materano, nella Val d’Agri (dove sono concentrate le risorse petrolifere della regione) e nel Melfese. Inoltre, recentemente si è registrato un aumento delle persone a rischio di usura, probabilmente da ricollegarsi all’aumento della povertà e alla crisi di molte attività imprenditoriali. Infatti, in questo particolare momento storico le PMI hanno avvertito gravissime contrazioni degli affari. L’attuale crisi economica e sociale, quindi, è diventata terreno fertile per il radicamento di alcune attività illegali come l’usura, il riciclaggio e l’estorsione. Di conseguenza, la forte sperequazione che si registra nella regione Basilicata nella distribuzione dei redditi, a cui si aggiunge l’emersione di nuovi bacini di povertà, anche fra chi lavora, contribuisce a svuotare la partecipazione alla vita delle istituzioni, a rafforzare le mafie, la corruzione e ad indebolire la democrazia.

In tale contesto, il ruolo guida della scuola diventa imprescindibile sostanziandosi, grazie anche alla recente introduzione dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado (L.92 del 20 agosto 2019), in un continuo supporto a tutti gli alunni, soprattutto quelli più fragili. Ciò al fine di gettare, fin da quando si è piccoli e in stretta collaborazione con le famiglie, il seme della legalità e di fornire gli strumenti giusti per codificare i messaggi del mondo esterno, soprattutto in

considerazione del momento che stiamo vivendo, e dotando ciascuno di un bagaglio permanente su cui potrà contare, anche dopo e oltre l'emergenza sanitaria.

Con riferimento alle emergenze criminali nel territorio, dall'esame della **RELAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2020 DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA** dell'1/2/2020, emergeva che il distretto è caratterizzato non solo da una presenza radicata di organizzazioni criminali dedite a svariate tipologie di delitti (furti, truffe, traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti in collegamento con importanti organizzazioni criminali pugliesi, campane e calabresi), ma anche da una presenza di strutturate organizzazioni di tipo mafioso operanti sia nel circondario di Potenza, sia in quello di Matera. Come sottolineato anche negli anni precedenti dal Procuratore Generale della Repubblica, il fenomeno mafioso è sottovalutato.

Nessuna parte del Distretto è immune dal fenomeno delle associazioni criminali di tipo mafioso: nel potentino operano gruppi storicamente insediati nel capoluogo e nei limitrofi Comuni, nell'agro del Vulture Melfese operano sodalizi impegnati, fino a pochi anni addietro in sanguinose guerre di mafia; nel lagonegrese, gruppi legati alla camorra campana, alla *'ndrangheta calabrese* (specialmente cosentina), alle mafie pugliesi, svolgono per lo più attività di fittizia intestazioni di beni, reinvestimento in attività lecite dei proventi illeciti, controllo e acquisizione di attività economiche delle vittime, tentativi d'infiltrazione negli appalti pubblici; nel materano e in particolare nell'ampia fascia ionica, che sono la zona a più alto tasso di presenza mafiosa dell'intero distretto, operano gruppi mafiosi che hanno a disposizione arsenali di armi, compiono attentati ed intimidazioni, sviluppano un controllo monopolistico di attività imprenditoriali (soprattutto quelle di produzione e commercio di ortofrutta, aziende turistiche, attività edilizie) e sono attive nel riciclaggio, anche in collegamento con le mafie presenti nei distretti vicini.

Per quanto riguarda, in particolare, i dati relativi ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, nella suddetta relazione si legge *"I delitti contro la PA, sebbene non rilevanti nell'importo delle dazioni di danaro o altro profitto, sono particolarmente frequenti nel distretto di Potenza, in cui l'economia è in forte stagnazione e le risorse pubbliche rappresentano una delle poche possibilità di sviluppo. Tali circostanze comportano rilevanti effetti distorsivi, laddove si ritenga che la gravità del reato in questa tipologia di delitti non debba essere commisurata tanto al danno più o meno grande alle risorse, ma all'imparzialità ed al prestigio delle Amministrazioni Pubbliche"*.

Ulteriori dati utili si leggono nel **RAPPORTO ANAC "LA CORRUZIONE IN ITALIA (2016-2019)"**, basato sull'esame dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria nell'ultimo triennio. Gli elementi tratti dalle indagini penali possono fornire infatti importanti indicazioni riguardo la fenomenologia riscontrata in concreto e i fattori che agevolano la diffusione degli illeciti, favorendo l'elaborazione di indici sintomatici di possibili comportamenti corruttivi. Il rapporto è stato predisposto nell'ambito di un progetto finanziato dall'Unione europea mirato a definire una serie di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. Il dossier fornisce un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti. La maggior parte degli episodi di malamministrazione si è verificata in Sicilia, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, riguardando nel 74% dei casi l'ambito degli appalti pubblici, con a seguire concorsi, procedimenti amministrativi, concessioni edilizie e atti giudiziari. Nella Tabella 1 del rapporto ANAC si rileva che gli episodi di corruzione verificatisi in Basilicata sono, nel triennio considerato, 3, con una percentuale pari al 2% su un totale di episodi esaminati pari a 152.

In tale contesto, è confortante che secondo i dati dell'Indice della percezione della corruzione (CPI) 2021, diffusi il 25 gennaio 2022, l'Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi. L'anno

precedente l'Italia occupava il 52° posto. In occasione della presentazione del rapporto, il Presidente ANAC, dott. Giuseppe Busia, ha dichiarato *“L’obiettivo della trasparenza deve essere prioritario per il Paese, specie in questa fase importante di realizzazione dei progetti del Pnrr. E’ l’elemento chiave per far sì che la ripresa dell’Italia sia duratura, e non si fermi al 2026. La prevenzione della corruzione va coniugata con efficienza della pubblica amministrazione”*.

Dall’esame della **RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023** del 28/01/2023, emerge che il contesto socio-economico del territorio di competenza del distretto della Corte di Appello di Potenza è atipico rispetto a quello delle regioni confinanti. A tutte le criticità tipiche del Mezzogiorno d’Italia si aggiungono quelle connesse ai territori interni montani ove sono ubicati piccoli comuni con scarse risorse economiche, mentre sul litorale ionico sono presenti centri abitati più popolosi con significativi insediamenti produttivi e turistici, questi ultimi presenti nel breve tratto di costa tirrenica. Vanno segnalate gravi carenze nelle infrastrutture in particolare di quelle viarie, aggravate dalla particolare morfologia del territorio. La disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è un problema irrisolto che provoca il perdurante spopolamento dei paesi ed invecchiamento degli abitanti in Basilicata. In tale contesto socio-economico il distretto di Potenza risulta fragile di fronte alle infiltrazioni malavitose delle limitrofe regioni della Campania, della Calabria e della Puglia. Inoltre, viene evidenziata *“un’ingravescenza dello stato di povertà materiale e morale dei nuclei familiari che necessita di interventi sempre più diffusi e incisivi ... Si constata una crescente complessità delle situazioni familiari .. legata alla dilagante crisi del tessuto socio-economico del territorio, aggravata dal perdurare dell’epidemia e dalle ulteriori emergenze documentate dalla cronaca. E’ preoccupante il continuo aumento delle segnalazioni legate a gravi episodi di violenza domestica e di conflittualità familiare.”* In aumento anche i reati commessi dai minori stranieri non accompagnati la cui presenza sul territorio è aumentata massicciamente.

D’altro canto, è emerso che l’emergenza sanitaria ha avuto ricadute importanti sui procedimenti giudiziari, con particolare riferimento al settore penale, per il quale le esigenze di tutela del processo in presenza ha creato maggiori difficoltà rispetto a soluzioni alternative, quali la trattazione scritta. A quanto sopra si aggiunga, come evidenziato dal **Procuratore generale della Corte d’Appello**, l’incremento di gravi fattispecie di reato, quali quelle in materia di reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, reati fallimentari, informatici e tributari. Ha anche posto l’accento sull’attività d’impulso ed armonizzazione svolta dalla Procura Generale, ai sensi dell’art. 6 D.l.vo n. 106/2006, anche ai fini di tutela dei fondi del PNRR e degli illeciti in tema di bonus edilizio ed energetico. Due sono i capisaldi di tale attività, nell’ambito del periodo in considerazione: l’atto di orientamento della Procura Generale in materia di contrasto della criminalità economica, con particolare riguardo all’indebita percezione dei fondi del PNRR; Il protocollo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, conseguente a reato, ex d.l.vo n. 231/2001, funzionale anche alla finalità perseguita dall’atto di orientamento di cui sopra.

Quanto ai reati, di seguito si riportano alcune cifre estrapolate dalla citata relazione annuale:

- reati contro la pubblica amministrazione: incremento del 13.60%

- indebita percezione di contributi statali e comunitari: si registra per il reato di cui all’art. 316 ter c.p. un aumento delle iscrizioni rispetto al periodo precedente (da 64 a 133 casi);

- delitti per associazione di tipo mafioso: riduzione complessiva (da 26 a 15 casi);

- reati informatici: si registra un incremento dei reati di criminalità informatica del 112,16 % (da 1.727 a 3.664). Considerevole il dato delle iscrizioni a carico di autori ignoti;

- reati in materia tributaria: incremento delle iscrizioni del 112,50 %, dalle 48 del 2021 alle 102 del 2022.

Proprio per far fronte all'incremento della criminalità in Basilicata, è stata annunciata durante la cerimonia di Inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 presso la Corte d'Appello di Potenza l'istituzione in Basilicata della Direzione investigativa antimafia, *“Una forza di polizia dedicata, che non sarà distratta da altro e che collaborerà con la Dda su tutti i fenomeni di criminalità organizzata del distretto”*, ha commentato il Procuratore capo di Potenza, Francesco Curcio”.

L'inaugurazione è seguita il 7 marzo 2022. Attualmente la situazione criminale di tipo mafioso *“colloca il Distretto di Potenza, quanto a grado di allarme che suscita il fenomeno, subito dopo quelli tradizionalmente afflitti dalla presenza delle mafie storiche”*. Queste le parole del Procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco CURCIO, il quale, con riferimento ai fenomeni criminali lucani e alla compenetrazione delle organizzazioni nel tessuto istituzionale ed imprenditoriale, ha puntualizzato anche che: *“le indagini svolte nel decorso periodo hanno posto in evidenza l'esistenza di un sistema mafioso endemico, capillare e pervasivo in tutta la regione Basilicata”*.

4.2.2 Analisi del contesto interno all'Amministrazione scolastica nella Regione Basilicata.

Come rappresentato nell'Allegato 1 al PNA 2019, *L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.*

La struttura organizzativa

Per quanto concerne la struttura organizzativa è importante dare conto della dimensione e varietà delle istituzioni scolastiche presenti nella regione Basilicata. A tal fine si riportano le tabelle contenenti i dati aggregati delle scuole della regione della Regione, riferiti all'anno scolastico 2023/2024.

Tabella 1 - Numero Istituzioni scolastiche statali presenti nella regione Basilicata - A.S. 2023/2024

Provincia	Scuole Statali	CPIA	Totale
Potenza	72	1	73
Matera	36	1	37
Totale	108	2	110

Tabella 2 – Tipologia Scuole Statali regione Basilicata a.s.2023/2024

Provincia	Istituti Comprensivi	Istituti Omni Comprensivi	Scuole Secondarie II[^]	CPIA
Potenza	44	3	25	1
Matera	21	1	14	1
Totale	65	4	39	2

In particolare, i n.4 Istituti Omnicomprensivi sono presenti nei Comuni di Corleto Perticara, di Marsicovetere (Fraz. Villa d'Agri), di Viggianello e di Stigliano.

Nell'ambito della provincia di Potenza sono presenti n. 17 Istituti d'Istruzione Superiore e n. 8 istituti scolastici "puri", tra cui n. 1 Liceo Classico, n. 2 Licei Scientifici, n. 1 Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato, n. 1 Istituto Professionale per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, n. 1 Istituto Professionale per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera, n. 1 Liceo Artistico, Musicale e Coreutico e n. 1 Convitto Nazionale (con Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Umane annessi).

Nella provincia di Matera son presenti n. 10 Istituti d'Istruzione Superiore e n. 4 istituti scolastici "puri", tra cui n. 1 Liceo Scientifico, n. 1 Liceo delle Scienze Umane e n. 2 Istituti Tecnici Economico-Tecnologici.

In generale, proprio gli Istituti secondari di II grado, costituendo per lo più organizzazioni eterogenee, concernono aspetti gestionali più ampi e complessi e, pertanto, risulterebbero esposti a maggiore rischio di corruzione.

Invero, le realtà in cui si ravvisa l'esistenza di più elevati fattori di rischio sono rappresentate dalle scuole con aziende agrarie, con Convitti e con officine/laboratori ad alta specializzazione e rilevante specificità, in considerazione della complessa gestione delle risorse finanziarie e delle più articolate strutture organizzative di cui sono dotate.

Al riguardo si evidenzia che in Basilicata esistono n. 6 scuole con aziende agrarie (di cui n. 5 istituti secondari di II grado e n. 1 Istituto Omnicomprensivo), n. 1 Convitto Nazionale, n. 4 Convitti annessi a Istituti secondari di II grado e n. 31 scuole con officine/laboratori ad alta specializzazione e rilevante specificità (di cui n. 29 Istituti secondari di II grado e n. 2 Istituti Omnicomprensivi).

Particolare attenzione meritano, inoltre, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di Potenza e di Matera che si avvalgono di n. 12 sedi associate e i n. 18 Istituti secondari di II grado con corsi serali, di cui n. 9 in provincia di Potenza e n. 9 in provincia di Matera, sia per le tipicità che connotano la programmazione e la predisposizione dei corsi di studio in questione, sia in quanto destinatari di risorse finanziarie aggiuntive per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Altro dato che appare significativo è l'esistenza di n. 2 Istituti secondari di II grado con sezioni presso case circondariali, di cui 1 in provincia di Potenza (una delle quali di massima sicurezza) e n. 1 in provincia di Matera. Per quanto concerne il 1° ciclo d'istruzione il servizio presso carceri è erogato dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di Potenza, di Melfi e di Matera e dalle loro sedi associate.

Infine, si rileva la presenza in Basilicata di 2 scuole del primo ciclo in ospedale con le sedi polo a Potenza e Matera.

In tale contesto, è utile precisare che la scuola della Basilicata, così come avviene anche nelle altre regioni d'Italia, sta vivendo un momento di forte crisi a livello strutturale a causa del calo demografico. Meno abitanti rappresentano, ovviamente, meno alunni nelle nostre classi, soprattutto nella scuola dell'infanzia e primaria che, attualmente, stanno pagando il prezzo più alto di questa crisi.

In generale, la **gestione amministrativa** delle istituzioni scolastiche presenta alcune problematiche.

Per quanto riguarda l'AT di Potenza, gli aspetti critici si riscontrano nei seguenti settori:

- formazione delle classi. Tale ambito è molto delicato in quanto la predisposizione degli organici si basa proprio sul numero di alunni che vengono segnalati. Pertanto, richiamando i Dirigenti Scolastici alle loro responsabilità di natura amministrativa, contabile e disciplinare previste dalla normativa vigente, l'AT Potenza invita gli stessi a comunicare dati precisi e congruenti, personalmente verificati. E 'necessario che anche i nulla osta richiesti dalle famiglie in fase di determinazione degli organici vengano concessi immediatamente senza dover aspettare l'avvio delle lezioni. In tal modo l'organico dell'autonomia sarà il più attendibile possibile.
- scelta dei contraenti per procedure di acquisti, ecc. ecc.;
- concessione di benefici quali ad es. quelli connessi alla L. 104/92., aspettative ecc.

Più in generale si rilevano alcune condotte, che seppur non riconducibili a fenomeni strettamente corruttivi, integrano degli illeciti disciplinari, penali, contabili. Tra tali condotte nell'AT di Potenza si sono riscontrate:

- falsità nelle dichiarazioni (talvolta inerenti ai titoli di accesso alle graduatorie e, talaltre, relative a titoli utili per incrementare il punteggio di inserimento nelle graduatorie);
- maltrattamenti ai bambini;
- contrarietà ai doveri propri del personale scolastico;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio.

Rispetto ai suddetti comportamenti è stata esercitata l'azione disciplinare, con irrogazione, nei casi di maggiore gravità, della massima sanzione del licenziamento. Qualora, poi, dalle condotte esaminate siano emersi fatti integranti illeciti penali o contabili gli stessi sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria.

Sempre nell'ambito della provincia di Potenza sono emerse criticità in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche, con particolare riferimento ai Convitti, per i quali si registra, talvolta, una discrasia tra il numero dei Convittori e Semiconvittori iscritti e comunicati all'Ufficio e quello effettivamente frequentante il Convitto. Proprio per tali

ragioni, l'AT di Potenza svolge puntuali monitoraggi durante l'anno scolastico al fine di verificare il numero di Convittori e Semiconvittori realmente frequentante. Sulla scorta di tali monitoraggi e degli scostamenti rilevati, sono stati condotti ulteriori accertamenti, senza ravvisare, comunque, condotte di natura corruttiva. Inoltre, puntuali monitoraggi vengono condotti per verificare il numero di alunni frequentanti i corsi serali.

Con riferimento all'AT di Matera le più ricorrenti criticità si rilevano tendenzialmente nel settore della formazione delle classi. A tal riguardo è fondamentale il monitoraggio dell'ufficio sui dati comunicati dai Dirigenti scolastici ai fini della corretta e razionale assegnazione dell'organico.

In riferimento alla accezione più ampia del termine corruzione, ovvero guardando a tutte quelle situazioni in cui, pur non verificandosi una situazione penalmente perseguibile, si realizza una distorsione dell'azione amministrativa dovuta all'uso a fini privati delle funzioni pubbliche in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, si rilevano alcune condotte, che seppur non riconducibili a fenomeni strettamente corruttivi, integrano degli illeciti disciplinari, penali, contabili. Nello specifico nell'anno scolastico 2022/2023 (dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023) sono stati trattati in totale 13 procedimenti disciplinari. Alcuni di tali procedimenti sono stati conclusi con l'archiviazione mentre altri sono terminati con l'irrogazione di apposita sanzione. Di tali procedimenti due si sono conclusi con l'irrogazione della sanzione inferiore alla sospensione dal servizio inferiore a 10 giorni e 4 si sono conclusi con la sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, 2 con la sanzione superiore ai 10 giorni di sospensione e 3 si sono conclusi con la sanzione espulsiva del licenziamento.

Tra tali condotte nell'AT di Matera si sono riscontrate:

- falsità nelle dichiarazioni (inerenti all'assenza di precedenti condanne penali);
- assenze ingiustificate dal servizio;
- contrarietà ai doveri propri del personale scolastico.

Inoltre, si evidenzia che sono state ricevute alcune segnalazioni riguardanti presunte irregolarità commesse dalle Istituzioni Scolastiche attinenti alla non ammissione all'anno scolastico successivo di alunni o relative ad altri presunti disservizi come, ad esempio, quelli derivanti dall'assegnazione delle cattedre ai docenti.

Tali esposti sono stati tutti prontamente istruiti chiedendo gli approfondimenti del caso alle Amministrazioni scolastiche interessate al fine di fornire ai cittadini segnalanti apposito riscontro.

A quanto sopra si aggiunga che sono pervenute all'USR BASILICATA alcune segnalazioni con cui si lamenta la scarsa presenza a scuola del dirigente scolastico. Su tali questioni sono stati attivati gli accertamenti del caso e, in un singolo caso, i procedimenti di competenza.

È auspicabile che nelle Istituzioni scolastiche i dipendenti siano sensibilizzati sulla rilevanza di alcune condotte e sull'importanza di collaborare con le Istituzioni al fine di far emergere fenomeni delittuosi.

La dimensione non particolarmente estesa del territorio regionale ed il numero relativamente esiguo di istituzioni scolastiche consentono un buon governo del sistema da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le principali criticità attengono alle caratteristiche orografiche del territorio, costituito in buona parte da comuni montani, non facilmente raggiungibili e a bassa densità demografica, conseguente al progressivo spopolamento e alla riduzione della popolazione giovanile. In questi comuni, nei pochi presidi scolastici rimasti, si rende necessaria la costituzione di pluriclassi. A ciò si aggiunga che, anche a seguito del continuo rinvio del nuovo dimensionamento della rete scolastica, è presente in regione un numero consistente di scuole assegnate in reggenza a dirigenti scolastici titolari di altre scuole (n. 26). Ciò non assicura la presenza costante del Dirigente nella sede scolastica, comportando una duplicazione di adempimenti per il dirigente stesso e un inevitabile rallentamento della gestione amministrativa.

L'attività di supporto ed assistenza amministrativa ed amministrativo-contabile alle scuole è svolta prevalentemente dagli Uffici di Ambito Territoriale, mentre gli Uffici con competenze regionali svolgono funzioni di portata più generale, quali il coordinamento dell'attività degli Ambiti Territoriali, la formazione dei Dirigenti Scolastici, la promozione di tutte le attività progettuali e di quelle connesse all'attuazione delle direttive nazionali.

Presso l'USR operano i dirigenti tecnici ed il nucleo di supporto all'autonomia scolastica, che forniscono un importante supporto alle scuole in tutti gli ambiti che attengono alla didattica, alla formazione del personale scolastico, ai temi dell'integrazione, della legalità, della sicurezza ed edilizia scolastica, dell'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale e così via.

Per l'attuazione delle direttive nazionali e per la realizzazione di iniziative di carattere regionale, vengono periodicamente convocate conferenze di servizio sia con i Dirigenti degli Ambiti Territoriali sia con i Dirigenti Scolastici, che costituiscono frequentemente occasione di confronto per la risoluzione di problematiche comuni o di stimolo per la formulazione di proposte o per la consultazione dell'Amministrazione Centrale.

Per quanto concerne il piano organizzativo, le Istituzioni Scolastiche, che oramai hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999, predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), un documento fondamentale, che deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a livello nazionale e, contemporaneamente, deve riflettere le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il PTOF è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico.

È approvato dal consiglio di circolo o di istituto. Negli istituti scolastici la direzione e la gestione sono tenute da vari organi, dei cui ruoli e funzioni si espone di seguito brevemente.

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la rappresentanza legale, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, e dei risultati del servizio. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di impartite dal dirigente e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istruzione scolastica, coordinando il relativo personale.

Il Consiglio di istituto è formato da rappresentanti eletti del personale docente e ATA, dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, degli alunni.

Il dirigente scolastico è membro di diritto. Il presidente è eletto fra i rappresentanti dei genitori. Il consiglio ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione dell'attività della scuola e fornisce al collegio dei docenti gli indirizzi generali per la predisposizione del PTOF e adotta formalmente il PTOF stesso.

Il collegio dei docenti è formato dagli insegnanti a tempo indeterminato e determinato di ciascun circolo didattico o istituto. È presieduto dal dirigente scolastico ed elabora il PTOF sulla base degli indirizzi generali, gestionali e amministrativi definiti dal consiglio di circolo/istituto e tenendo conto delle proposte dei principali Stakeholder della scuola

Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, rispettivamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono costituiti da docenti e rappresentanti dei genitori, nonché rappresentanti degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado. Tali consigli, quando si riuniscono con la presenza dei genitori e, ove previsti, degli studenti, hanno il compito di agevolare i rapporti tra le varie componenti della comunità scolastica e di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica. Quando si riuniscono con la sola presenza dei docenti svolgono compiti di programmazione didattica e di valutazione periodica e finale degli alunni. Inoltre, presso ogni istituzione scolastica è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti, ex art. 11 del d.lgs. n. 297/1994, novellato dal comma 129 dell'art. 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ha il compito, tra l'altro, di individuare criteri per la "valorizzazione dei docenti".

4.3 Identificazione del rischio: le Aree di Rischio

La fase di identificazione del rischio ovvero delle aree a rischio ha il fine di individuare, anche in forma aggregata, le tipologie di eventi che possano esporre l'amministrazione a fenomeni corruttivi.

L'identificazione delle aree di rischio è un'attività complessa che presuppone l'individuazione di tutti i processi svolti dall'Amministrazione.

La legge n.190 del 2012 ha previsto, infatti, una serie di attività per le quali ha operato una sorta di presunzione di esistenza del rischio corruzione. In particolare, l'articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni procedimenti tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macro-aree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni, ai fini della redazione del Piano Triennale. Ed esse sono:

TAVOLA – LE AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DAL PNA

AREA A	Acquisizione e progressione personale
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture

AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario

L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione individua ulteriori aree potenzialmente a rischio:

ULTERIORI AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE DALL'AGGIORNAMENTO 2015 AL PNA

AREA D	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA E	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA F	Incarichi e nomine
AREA G	Affari legali e contenzioso

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie” sono denominate d’ora in poi “aree generali”. Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente ha ambiti di attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

Nel già citato Allegato 1 sono riportate tutte le aree di rischio già richiamate nei precedenti PNA. Tale elencazione non ha carattere esaustivo atteso che spetta a ciascuna amministrazione individuare specifiche Aree di rischio.

Per quanto riguarda le Istituzioni Scolastiche, così come richiamato nell’Allegato 1 al PNA 2019, sono state individuate le seguenti “aree di rischio specifiche”:

Aree di rischio specifiche	Riferimento
Progettazione del servizio scolastico	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
Organizzazione del servizio scolastico	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
Autovalutazione dell’istituzione scolastica	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016

Sviluppo e valorizzazione delle Risorse umane	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
Valutazione degli studenti	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016
Procedure di acquisizione di beni e servizi	Aree di rischio specifiche - Sezione Speciale IV – Istituzioni Scolastiche del PNA 2016

Si richiamano, inoltre, le seguenti ulteriori Aree di rischio:

Ulteriori Aree di rischio specifiche individuate dal Ministero dell'Istruzione	Riferimento
Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	Aree di rischio specifiche- Parte Speciale II del PNA 2018
Procedimenti disciplinari a carico del personale della scuola e dei dirigenti scolastici	<p>Il procedimento disciplinare del personale del comparto Istruzione e Ricerca è disciplinato dall'art.55bis del D. lgs. 165/2001. In particolare, per il personale della scuola il procedimento disciplinare segue due strade, a seconda della gravità dell'infrazione posta in essere dal dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • secondo quanto previsto dall'art.55bis, co9quater, per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale (dirigente scolastico). Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari (istituto presso gli AATT). • Per i Dirigenti scolastici, per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, viceversa, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, deve individuare l'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) competente. (istituto presso USR).

4.4 La “mappatura” dei processi

All'interno dell'analisi del contesto interno, si colloca la “mappatura dei processi”, ovvero l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all'intera attività svolta dall'Amministrazione.

Secondo l'Allegato 1 al PNA 2019 la mappatura dei processi costituisce l'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è quello di analizzare l'intera attività dell'amministrazione al fine di individuare le aree che, per la natura e le specificità dell'attività stessa, sono potenzialmente esposte ai rischi corruttivi.

Conseguentemente la mappatura dei processi, “assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.”

Per tale ragione si raccomanda di tener conto di tutte le attività dell'amministrazione, ivi comprese quelle, eventualmente, esternalizzate ad altri soggetti pubblici, privati o misti, in quanto il rischio di corruzione potrebbe annidarsi anche in questi processi.

Un processo – nella definizione fornita dal PNA 2019 nell'Allegato 1 – è “(...) una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

Si tratta di un concetto organizzativo che ha il vantaggio di essere più flessibile (in quanto il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera esogena ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema), gestibile (poiché più procedimenti possono essere aggregati in un unico processo), completo (in quanto i processi possono abbracciare tutte le attività svolte dall'amministrazione) e concreto (descrivendo il “chi”, il “come” e il “quando” dell'effettivo svolgimento dell'attività e non “come dovrebbe essere fatta per norma”) nella descrizione delle attività rispetto al procedimento amministrativo

La mappatura dei processi si articola nelle seguenti fasi di:

1. identificazione;
2. descrizione;
3. rappresentazione dei processi.

Identificazione: Al fine di effettuare la “mappatura” dei processi occorre, preliminarmente, procedere all'identificazione dei processi, individuando la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

Come chiarito nell'allegato 1 al PNA 2019, occorre fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti a rischio.

Per identificare i processi sarà opportuno partire dall'analisi della documentazione esistente dell'organizzazione per effettuare una prima catalogazione, in macro-aggregati, dell'attività svolta.

Altro elemento utile è rappresentato dal catalogo dei procedimenti amministrativi.

L'elenco dei processi potrà essere aggregato nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Tabella Aree di rischio (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019)

Area di rischio 1	Processo 1
	Processo 2
	Processo n.

Descrizione: Dopo aver identificato i processi, si passa alla fase 2, caratterizzata dalla descrizione, nell'ottica di rendere intellegibile le modalità di svolgimento di ciascun processo ed individuare le eventuali criticità.

Il risultato di questa fase è, dunque, una descrizione dettagliata del processo, risultato che può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

La gradualità dell'approfondimento può riguardare sia gli elementi funzionali alla descrizione dei processi, sia gli ambiti di attività (aree di rischio) da destinare all'approfondimento.

Per quanto concerne il primo aspetto, le amministrazioni possono procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo dai seguenti elementi di base:

- breve descrizione del processo;
- attività che scandiscono e compongono il processo;
- responsabilità complessiva del processo e soggetti che svolgono le attività del processo.

Per quanto riguarda gli ambiti di attività da destinare all'approfondimento, le amministrazioni possono programmare nel tempo la descrizione dei processi, specificando le priorità di approfondimento delle aree di rischio, ed esplicitandone, chiaramente, le motivazioni (ad esempio l'amministrazione potrà partire da quei processi che afferiscono ad aree di rischio ritenute maggiormente sensibili, motivando nel Piano tali decisioni e specificando i tempi di realizzazione).

Rappresentazione: L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase.

La Tabella sottostante esemplifica una rappresentazione sintetica contenente gli elementi essenziali.

Tabella - Esempio di rappresentazione tabellare sintetica (Fonte Allegato 1 al PNA 2019)

Processo	Attività	Responsabilità
Processo A	Attività 1	Unità organizzative 1 e 2
	Attività n	Unità organizzativa n
	Attività 1	Unità organizzativa 4
	Attività n	Unità organizzative 1 e 3
	Attività 1	Unità organizzativa 1
	Attività 2	Unità organizzativa 2
	Attività 3	Unità organizzative 2 e 4

Processo N	Attività n	Unità organizzativa n
	Attività 1	Unità organizzativa1, 2 e 5
	Attività 2	Unità organizzativa 4


Modalità di realizzazione della mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un'attività necessaria per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione della corruzione ed incide sull'efficacia complessiva del sistema di gestione del rischio, in quanto consente di identificare le maggiori criticità dell'attività dell'amministrazione, in cui si annidano i rischi di corruzione.

È pertanto necessario, per il compimento di tale attività, il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato.

Si sottolinea, infine, l'elemento di "gradualità" con cui realizzare la mappatura dei processi in maniera tale da rendere possibile, tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni più semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più "evolute", che comprendano una descrizione più analitica ed estesa.

Figura: Il Principio di gradualità (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019)



Quella che segue è la tabella aggiornata contenente una macro-mappatura dei processi delle scuole, secondo l'Allegato 1 della Delibera Anac n. 430/2016.

Elenco esemplificativo processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche	
1. Processo progettazione del servizio scolastico	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaborazione del PTOF; b) Programma annuale
2. Processi di organizzazione del servizio scolastico	<ul style="list-style-type: none"> a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi; b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento; c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF; d) Assegnazione di docenti alle classi; e) Determinazione degli orari di servizio dei docenti; f) Conferimento incarichi di supplenza; g) Costituzione organi collegiali; h) Attribuzione incarichi di collaborazione; i) Adozione dei libri di testo e scelta dei materiali didattici
3. Processi di autovalutazione dell'istituzione scolastica	<ul style="list-style-type: none"> a) Elaborazione del RAV; b) Elaborazione del P.d.M
4. Processo di sviluppo e di valorizzazione delle Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> a) Definizione del piano di formazione in servizio dei docenti; b) Attribuzione incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA; c) Valutazione e incentivazione dei docenti; d) Costituzione e funzionamento del comitato di valutazione; e) Conferimento di incarichi di docenza

5. Processo di valutazione degli studenti	a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti; b) Scrutini intermedi e finali; c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero; d) Esami di stato; e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti; f) Erogazione di premialità, borse di studio; g) Irrogazione sanzioni disciplinari
6. Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.	Usò dei locali per finalità non istituzionali
7. Procedure di acquisizione di beni e servizi e selezione di esperti esterni	Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I- Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

Secondo le indicazioni del PNA la mappatura dei processi deve essere effettuata per le singole aree di rischio definite dalla disposizione vigente. Una prima elencazione, non esaustiva, è stata effettuata dal Gruppo di coordinamento nazionale anticorruzione istituito nel 2017 che ha proceduto alla mappatura dei processi di:

- VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE DEI DOCENTI (Bonus Premialità), a tale riguardo si precisa che la legge di Bilancio per il 2020, legge n. 160 del 27/12/2019, ha disposto, all'art. 1 comma 249, che "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione";
- CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA (chiamate per competenze ex art. 1 comma 79 e ss legge 107/2015), riguardo a tale processo si evidenzia che l'istituto in questione è stato abrogato dall'art.1, comma 792 della legge di bilancio per il 2019 e pertanto non si procede alla pubblicazione dello stesso;
- PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE.

Nell'ambito delle attività del Gruppo operativo preposto alle attività correlate all'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza, costituito con Decreto n. 21 dell'11.02.2021 USR Basilicata, è stata valorizzata l'individuazione dei processi organizzativi fornita dall'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 430/2016, assumendola come elenco-base sul quale effettuare la mappatura dei processi ed avviare dapprima la fase di valutazione del rischio e, successivamente, quella del trattamento del rischio. **Il risultato di tale**

approfondimento è confluito nel documento allegato al presente Piano, Allegato 1, costituito da tre parti: la prima, rappresentata dalla mappatura dei processi, la seconda dalla valutazione del rischio e la terza dal trattamento del rischio.

4.5 La valutazione del rischio: identificazione eventi rischiosi, analisi e ponderazione del rischio

Come chiarito nell'Allegato 1 al PNA 2019, *“La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio)”*. Tale fase è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa dell'evento corruttivo, approccio che permetterà non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di “capacità di incidere sulla causa”.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) identificazione degli eventi rischiosi;
- 2) analisi del rischio;
- 3) ponderazione del rischio.

1) L' Identificazione del rischio: La fase di identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi all'interno dei processi di pertinenza dell'amministrazione, che potrebbero determinare eventi di corruzione.

Tale fase necessita del coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa in quanto i responsabili degli uffici (o dei processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono concorrere ad una più esatta identificazione degli eventi rischiosi.

Occorre identificare non solo i rischi potenziali che possono minacciare l'integrità dell'amministrazione, ma anche i fattori che inducono un soggetto a porre in essere un comportamento corrotto. Tanto, al fine di individuare il trattamento specifico, ossia la misura più idonea a prevenire l'accadimento di ogni singola tipologia di evento o a contenerne l'effetto. L'identificazione dei rischi deve includere tutti i possibili eventi rischiosi, ossia ogni evento che potrebbe in astratto verificarsi.

Per poter pervenire ad una corretta identificazione dei rischi occorre seguire il seguente percorso logico: definizione dell'oggetto di analisi; definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative; individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e loro formalizzazione.

Definizione dell'oggetto dell'analisi: L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. Potrà essere costituito, tenuto conto della complessità dell'organizzazione amministrativa, dal processo (livello minimo di analisi) ovvero dalle attività, qualora presenti, in cui si articolano i singoli processi (livello più avanzato di analisi). In linea con le indicazioni del PNA 2019, il riferimento alle singole attività è raccomandato in tutti quei casi in cui gli eventi rischiosi a livello di processo sono molteplici e il loro trattamento richiede la definizione di misure differenziate e azioni di monitoraggio specifiche.

Definizione e selezione delle tecniche di identificazione e delle fonti informative: Molteplici sono le tecniche e le fonti informative utilizzabili ai fini dell'identificazione degli eventi rischiosi. Come suggerito nell'Allegato 1 al PNA 2019 è opportuno impiegare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti informative.

Tra le tecniche utilizzabili per l'individuazione degli eventi corruttivi, possiamo annoverare: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste/incontri con il personale dell'amministrazione, i workshop e i focus group, i confronti (benchmarking) con amministrazioni simili, le analisi dei casi di corruzione, ecc..

In ordine alle fonti informative, ricordiamo:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing;
- il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione.

Per quanto riguarda le tecniche utilizzate per l'individuazione degli eventi corruttivi da parte di questo USR Basilicata, alcune di queste sono riconducibili all'analisi di documenti i cui risultati sono stati riportati nella sezione relativa alla descrizione del "Contesto esterno", cui vanno aggiunti: i monitoraggi annuali rivolti a tutte le istituzioni scolastiche; l'osservazione della casella di posta elettronica dedicata alla segnalazione di fatti corruttivi; le interlocuzioni formali ed informali con i Dirigenti Scolastici e altro personale dell'amministrazione scolastica, le segnalazioni pervenute all'Ufficio e le visite ispettive disposte.

Con riferimento alle fonti informative utilizzate per l'identificazione degli eventi rischiosi, queste si possono ricondurre, essenzialmente, a quelle individuate dall'All. 1 al PNA 2019, come aggiornato dal PNA 2022, ed, in particolare:

- l'analisi dei casi giudiziari e di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione;
- le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT ;
- le segnalazioni (eventualmente) ricevute tramite il canale whistleblowing;
- le rilevazioni di fatti corruttivi interni che si siano verificati;
- gli esiti di procedimenti disciplinari conclusi;
- la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità attribuite.

Individuazione dei rischi associabili all'oggetto di analisi e loro formalizzazione: Gli eventi rischiosi individuati utilizzando le fonti informative disponibili devono essere opportunamente formalizzati e documentati nel PTPCT.

L'identificazione dei rischi va effettuata attraverso la partecipazione attiva dei Referenti e dei componenti del Gruppo anticorruzione, con il coordinamento del RPCT.

All'esito di tale attività, si perviene alla creazione del "Registro degli eventi rischiosi", (o catalogo dei rischi) in cui per ogni oggetto di analisi (processo o attività) sarà riportata la descrizione degli eventi rischiosi individuati.

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Processo	Attività del processo	Eventi rischiosi
Processo A	Attività 1	Evento rischioso 1
		Evento rischioso n
	Attività 2	Evento rischioso 2
	Attività n	Evento rischioso 1

2) **L'analisi del rischio:** L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo: da un lato mira ad un approfondimento degli eventi rischiosi, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione; dall'altro è finalizzata ad effettuare una stima del livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi fattori abilitanti: Con riferimento all'analisi dei "fattori abilitanti", ossia dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, si tratta di un'attività importante nella definizione della strategia di prevenzione della corruzione, in quanto consentirà di individuare misure specifiche di prevenzione e, quindi, le azioni di risposta più adeguate a prevenire i rischi.

In relazione a ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra di loro.

Esempi di fattori abilitanti riportati nell'All.1 al PNA 2019 sono:

- a) *manca di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;* b) *manca di trasparenza;*
- c) *eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;*
- d) *esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;*
- e) *scarsa responsabilizzazione interna;*
- f) *inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;*
- g) *inadeguata diffusione della cultura della legalità;*
- h) *manca attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.*

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI: SEZIONE “IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI”

Area di Rischio:			
Evento rischioso	Comportamento	Tipologia di Causa	Fattori abilitanti

Stima del livello di esposizione al rischio: Come già esplicitato, l’Allegato 1 al PNA 2019 introduce una nuova metodologia di gestione del rischio, che supera quella descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l’unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

Definire il livello di esposizione al rischio di corruzione dei singoli processi è importante per individuare quelli su cui concentrare l’attenzione sia per l’individuazione delle misure di trattamento del rischio che per lo svolgimento del monitoraggio da parte del RPCT.

L’analisi del livello di esposizione deve avvenire nel rispetto dei principi guida richiamati nel PNA 2019, nonché di un criterio generale di “prudenza”: al riguardo si raccomanda di evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione. Tanto vale anche in ordine al riesame periodico della funzionalità del sistema.

Ai fini dell’analisi del livello di esposizione al rischio è necessario: **scegliere l’approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.**

Per quanto concerne il primo aspetto, ossia la scelta dell’approccio valutativo, la nuova metodologia contenuta nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Tuttavia, le amministrazioni possono optare per un sistema misto, accompagnando la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo, con dati di tipo quantitativo, i cui indicatori devono essere chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni. Nell’approccio qualitativo l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri.

Con riferimento ai criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio di eventi corruttivi, questi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators).

Di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell’amministrazione, indicati nell’Allegato 1 al PNA 2019, che possono essere utilizzati nel processo valutativo.

Esempi di indicatori di stima del livello di rischio (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019)

- *livello di interesse “esterno”:* la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- *grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:* la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- *manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;*
- *opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;*
- *livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;*
- *grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.*

La rilevazione dei dati e delle informazioni, attività necessaria per esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto, deve essere coordinata dal RPCT ed espletata da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati, oppure dai responsabili delle unità organizzative coinvolte nello svolgimento del processo (c.d. self assessment). Le valutazioni devono essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi, in modo da risultare adeguatamente circostanziate e non frutto di un'analisi autoreferenziale.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, va privilegiata un'analisi di tipo qualitativo, che dia conto delle motivazioni e della documentazione a supporto, rispetto ad un'impostazione meramente quantitativa, che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring). Come indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenuto conto dei dati raccolti, si procede alla misurazione dei singoli indicatori per pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, bisogna far riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione al rischio, evitando che la valutazione complessiva sia la media delle valutazioni dei singoli indicatori. Deve prevalere un giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio, motivando ogni misurazione alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

Tabella - Esempio di schema di valutazione del livello di esposizione al rischio (Fonte: Allegato 1 al PNA)

Processo/attività/fase o evento rischioso	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore n	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misurazione applicata

Ai fini della valutazione del rischio delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata, nell'ambito delle attività del Gruppo operativo costituito presso l'USR BASILICATA, sono stati utilizzati due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili), rispettivamente per la probabilità e l'impatto.

La probabilità consente di valutare le possibilità di verifica dell'evento, mentre l'impatto esprime gli effetti dell'evento stesso, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DEL RISCHIO (Indicatori di probabilità)		
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti	Alto	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operative che alle soluzioni organizzative da adottare
	Medio	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operative che alle Soluzioni organizzative da adottare
	Basso	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare
Rilevanza degli interessi “esterni” quantificati in termini di entità del beneficio economico e non ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per I destinatari
	Medio	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
	Basso	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per I destinatari con impatto scarso o irrilevante
Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”	Alto	Il processo è stato oggetto nell’ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la Pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato
	Medio	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la Pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato”
	Basso	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la Pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico “semplice” e/o “generalizzato
Presenza di “eventi sentinella” per il processo, ovvero procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell’Amministrazione o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	Alto	Procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di dipendenti impiegati nel processo in esame, conclusi con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell’ultimo anno
	Medio	Procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni
	Basso	Nessun procedimento avviato dall’autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei Confronti dell’Ente e Nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati nel processo in esame, negli ultimi tre anni
Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggio effettuati dai responsabili	Alto	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
	Medio	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma

		Trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
	Basso	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera Esautiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure
Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto , intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e- mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, Condotta non etica, corruzione vera e propria, Cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel Corso degli ultimi tre anni
	Medio	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel Corso degli ultimi tre anni
	Basso	Nessuna segnalazione e/o reclamo
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc.	Alto	Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei Provvedimenti interessati negli ultimi tre anni
	Medio	Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati
	Basso	Nessun rilievo di natura formale negli ultimi tre anni

Per pervenire alla misurazione del livello di esposizione al rischio e alla formulazione di un giudizio sintetico, è necessario tenere conto dell'impatto che il verificarsi dell'evento determinerebbe sulle istituzioni scolastiche in termini di immagine, contenzioso e impatto organizzativo. Le variabili di impatto, con la loro descrizione, sono schematizzate nella Tabella che segue:

Tabella – Indicatori di impatto:

INDICATORI DI IMPATTO		
VARIABILE	LIVELLO	DESCRIZIONE
Impatto sull'immagine della scuola/USR misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Alto	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	Medio	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
	Basso	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
Impatto in termini di contenzioso , inteso come costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione in maniera consistente sia dal punto di vista economico, sia organizzativo
	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Amministrazione sia dal punto di vista economico sia organizzativo
	Basso	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività	Alto	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'USR/scuola
	Medio	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti della scuola/USR
	Basso	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Amministrazione molto rilevanti
	Medio	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Amministrazione sostenibili
	Basso	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Amministrazione trascurabili o nulli

Sulla base dei principi innanzi enucleati, il Gruppo operativo dell'USR BASILICATA, come già innanzi esposto, a seguito della mappatura dei processi, ha proceduto ad effettuare la valutazione del rischio, così come emerge dall'Allegato 1 al presente Piano, la cui seconda parte, dedicata proprio alla valutazione del rischio, dà conto delle diverse attività espletate (descrizione del comportamento a rischio corruzione, individuazione dei fattori abilitanti / causa, valutazione di impatto dell'evento rischioso, valutazione delle probabilità di verificazione dell'evento rischioso, indicazione del giudizio sintetico e motivazione).

Tale lavoro, sebbene realizzato con l'apporto di un numero ristretto di partecipanti, rappresenta una valida base di valutazione del rischio, che potrà essere oggetto di approfondimento con una più ampia partecipazione dei dirigenti scolastici delle scuole lucane nei successivi aggiornamenti.

3) **Ponderazione del rischio**

Terminata l'analisi del rischio, bisogna stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi: tali attività vengono espletate nell'ambito della fase di ponderazione del rischio.

In ordine alle azioni da intraprendere, a seguito dell'analisi del rischio, si potrà anche addivenire alla conclusione di non introdurre ulteriori misure, se quelle adottate risultano già soddisfacenti.

Ad ogni modo, per poter stabilire se occorre realizzare nuove azioni, bisogna tener conto del rischio residuo, ossia *del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate*.

A tal fine, bisogna prima considerare la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, viene valuta l'idoneità delle misure generali e specifiche che sono state già adottate dall'amministrazione per verificare se queste risultino sufficienti ovvero se residui un rischio ulteriore.

Come evidenziato nell'Allegato 1 al PNA 2019: *"(...) il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero"*.

Ovviamente le ulteriori misure saranno attuate nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa.

In merito alle priorità di trattamento, in base al livello di esposizione al rischio, si procederà secondo un ordine via via decrescente, a partire dalle attività che presentano un'esposizione più elevata per poi proseguire con quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

L'esperienza condotta dal Gruppo operativo dell'USR BASILICATA consentirà di realizzare una prima ponderazione di priorità tra i processi organizzativi del contesto scolastico in termini di urgenza e probabilità di incidenza di corruzione e malamministrazione, al fine di individuare le azioni da intraprendere e le priorità di trattamento dei rischi.

4.6 Il trattamento del rischio

La fase del trattamento del rischio è tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, sostenibili, verificabili.

Tale fase riguarda l'individuazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio esistente, portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile, nonché la programmazione delle ulteriori misure.

Nello specifico, va effettuata una distinzione tra misure "generali" e misure "specifiche".

Come specificato nell'Allegato 1 al PNA 2019, *"(...) Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione (...)"*.

Le misure generali riguardano quelle azioni che la normativa generale e quella specifica prescrivono al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, al contempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi. Si tratterà in sostanza di procedere ad una ridefinizione, consolidamento delle stesse alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi come sopra effettuata.

Con riferimento alle misure specifiche si tratta, in particolare, di:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di mettere in atto azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state mai messe in atto, ma che vengono individuate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inerente intervenendo su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tali misure, a seguito del loro inserimento nel PTPC, diventano obbligatorie.

1) Individuazione delle misure

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, alla luce delle criticità rilevate in sede di analisi.

L'individuazione delle misure da adottare deve rispondere ad esigenze di concretezza ed adeguatezza: ciascuna misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.

Di seguito un elenco delle principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche.

Box– Tipologie di misure generali e specifiche (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019, come aggiornato dal PNA 2022 – Tabella 4)

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies);
- misure di gestione del *pantouflage*.

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza può essere programmata come misura "generale" o come misura "specifiche". Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

L'individuazione delle misure non costituisce un compito esclusivo del RPCT, in quanto tale attività deve essere espletata attraverso il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.

Pertanto, è opportuno un dialogo e confronto continuo tra il RPCT e i dirigenti per identificare, in concreto, la misura di trattamento del rischio rispondente ai requisiti indicati dall'Anac, indicati nell'Allegato 1 al PNA 2019 e di seguito riportati:

“Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell’identificazione di nuove misure, è necessaria un’analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l’adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.

Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L’identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell’adeguata comprensione dei fattori abilitanti l’evento rischioso. Se l’analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l’attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l’evento rischioso (che è appunto l’assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l’analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l’evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all’attivazione di un nuovo controllo.

Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L’identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest’aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D’altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l’inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione. L’identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell’amministrazione. Per questa ragione, i PTPCT dovrebbero contenere un numero significativo di misure specifiche (in rapporto a quelle generali), in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell’attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.”

2) Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio concerne la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, momento indispensabile per realizzare una valida strategia di prevenzione della corruzione all’interno della struttura, secondo un modello di responsabilità diffusa.

Per ogni misura devono essere chiaramente descritti almeno i seguenti elementi: fasi (e/o modalità) di attuazione della misura; tempistica, con l’indicazione delle fasi per l’attuazione, cioè l’indicazione dei

vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura; soggetti responsabili all'attuazione della misura; gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi.

L'Anac, a titolo esemplificativo, ha riportato alcuni esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura. Gli stessi potranno essere di semplice verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. audit o check list volte a verificare la qualità di determinate misure).

Tabella - Esempi di indicatori di monitoraggio per tipologia di misura (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019 – Tabella 4)

Tipologia di misura	Esempi di indicatori
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	numero di incontri o comunicazioni effettuate
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino esemplifichino i processi
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato Corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento(risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti

misure di disciplina del conflitto di interessi	Specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo
misure di gestione del <i>pantouflage</i>	numero di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite rispetto al totale dei dipendenti cessati numero di verifiche effettuate su un campione di dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> rispetto al totale dei dipendenti cessati

Di seguito, si riporta uno schema semplificato della programmazione operativa delle misure.

Tabella - Schema di programmazione delle misure (Fonte: Allegato 1 al PNA 2019)

MISURA x	Descrizione misura			Target
	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	
Fase 1	Entro il // _____	Ufficio x	Es. nr./ _____	Es. nr./ _____
Fase n	Entro il // _____	Ufficio y	Es. nr. di _____	Es. nr. di _____

L'esperienza di gestione del rischio condotta sino ad oggi dall'USR Basilicata, fa emergere la difficoltà di individuare misure specifiche, oltre a quelle generali e obbligatorie, valide per la generalità delle istituzioni scolastiche.

L'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 430 /2016 propone un Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, individuando, in relazione a ciascun rischio, le misure di prevenzione applicabili.

Elenco esemplificativo di processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche (Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 430 /2016).

Processo	Eventorischioso	Misure di prevenzione
Processo progettazione del servizio scolastico a) Elaborazione del PTOF b) Programma annuale	Utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti	<ul style="list-style-type: none">• Trasparenza• Intensificazione delle ispezioni mediante il servizio ispettivo

<p>Processo di organizzazione del servizio scolastico</p> <p>a) Iscrizione degli studenti e formazione delle classi</p> <p>b) Acquisizione del fabbisogno dell'organico dell'autonomia: individuazione posti comuni, di sostegno e per il potenziamento</p> <p>c) Formulazione di proposte di incarico ai docenti coerenti con il PTOF</p> <p>d) Assegnazione di docenti alle classi</p> <p>e) Determinazione degli orari e dei servizi dei docenti</p> <p>f) Conferimento di incarichi di supplenza</p> <p>g) Costituzione di organi collegiali</p> <p>h) Attribuzione di incarichi di collaborazione</p> <p>i) Adozione di libri di testo e scelta dei materiali didattici</p>	<p>Comunicazione di informazioni non corrette attraverso il sistema informativo, ai fini della definizione dell'organico di diritto o di fatto, per favorire il reclutamento di particolari docenti/personale ATA.</p> <p>Favorire il posizionamento nelle graduatorie interne di particolari docenti o personale ATA di ruolo attraverso l'attribuzione illegittima di punteggi</p> <p>Disparità di trattamento e adozione di criteri arbitrari da parte del dirigente scolastico nella determinazione degli orari finalizzata ad avvantaggiare qualche soggetto</p> <p>Favorire casi di tricipolari autori in cambio di utilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificazione delle ispezioni, mediante il servizio ispettivo; • Pubblicazione tempestiva, sul sito <i>internet</i> della scuola, del numero degli studenti iscritti, dell'organico di diritto e di fatto • <u>Pubblicazione</u>, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa contenente i criteri per la formazione delle graduatorie e della graduatoria, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003) • Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri per la definizione degli orari di servizio • Programmazione di incontri preventivi collettivi con il personale docente • Potenziamento degli strumenti e si a garantire l'effettiva collegialità della scelta dei libri di testo e dei materiali didattici • Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, della normativa e dei criteri di scelta
---	---	--

<p>Processo di valutazione degli studenti</p> <p>a) Verifiche e valutazione degli apprendimenti</p> <p>b) Scrutini intermedie finali</p> <p>c) Verifiche e valutazione delle attività di recupero</p> <p>d) Esami di stato</p> <p>e) Iniziative di valorizzazione del merito scolastico ed extra-scolastico degli studenti</p> <p>f) Erogazione di premialità, borse di studio</p> <p>g) Irrogazione sanzioni disciplinari</p>	<p>Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità</p> <p>Irregolarità finalizzate a ottenere la promozione di particolari studenti non meritevoli in cambio di utilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esplicitazione dei criteri di valutazione e la loro applicazione • Pubblicazione sul sito <i>internet</i> della scuola dei criteri di valutazione • Somministrazione di questionari anonimi alle famiglie • Pubblicazione, sul sito <i>internet</i> della scuola, dei criteri di valutazione • Formulazione motivata, puntuale e differenziata dei giudizi in riferimento ai criteri di valutazione preventivamente determinati
<p>Gestione dei locali scolastici di proprietà degli EE.LL.</p>	<p>Usi dei locali per finalità non istituzionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione e pubblicazione dei criteri per l'utilizzo dei locali • Pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni concesse (art. 23 del d.lgs. 33/2013)
<p>Procedure di acquisizione di beni e servizi</p>	<p>Elencazione di eventi e misure, secondo quanto previsto nell'Aggiornamento 2015 al PNA, Parte speciale, sez. I - <i>Contratti pubblici</i>, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015</p>	

Tale elenco è stato oggetto di studio e approfondimento nell'ambito delle attività del Gruppo operativo preposto alle attività correlate all'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza, che ha sviluppato ed integrato il documento denominato "Allegato 1" contenente la mappatura dei processi e la valutazione del rischio. Nell'aggiornamento al PTPCT 2022 è stata inserita una parte dedicata al Trattamento del rischio.

Ai fini dell'individuazione di "ulteriori misure" per il trattamento dei rischi, obbligatorie e vincolanti

per tutte le scuole della regione si terrà conto di eventuali proposte da parte dei Dirigenti Scolastici della regione, al fine di poter individuare misure che siano idonee a prevenire il rischio di corruzione nel contesto scolastico e che tengano conto della diversità delle scuole della regione.

4.7 Monitoraggio e riesame

La gestione del rischio si completa con la fase del monitoraggio e riesame periodico, attraverso cui si verifica l'attuazione e l'adeguatezza delle azioni di risposta, ossia delle misure di prevenzione introdotte, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso.

Tale fase, se da un lato consente di monitorare il livello dei rischi di corruzione, dall'altro consente di attivare eventuali azioni correttive nel caso in cui vengano registrati scostamenti rispetto agli interventi pianificati.

Pertanto, occorre operare un distinguo tra monitoraggio e riesame: il primo consiste in un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio; il riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.

Inoltre, il monitoraggio si articola in due sotto-fasi:

- 1) il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- 2) il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio, momento di confronto e dialogo tra tutti i soggetti coinvolti nelle attività di programmazione.

Ogni amministrazione dovrà definire gli organi da coinvolgere in tale attività e la frequenza con cui effettuarla (almeno una volta all'anno, per procedere all'aggiornamento annuale del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza).

Il riesame del Sistema, coordinato dal RPCT, interessa tutte le fasi del processo di gestione del rischio per poter individuare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio.

4.8 Consultazione e comunicazione

Come indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, "La fase di "consultazione e comunicazione" è trasversale e potenzialmente contestuale a tutte le altre fasi del processo di gestione del rischio descritte nel presente allegato e consiste nelle seguenti attività:

- attività di coinvolgimento dei soggetti interni (personale, organo politico, ecc.) ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione;
- attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi".

Durante tale fase, devono essere raccolte, esaminate e condivise le *informazioni pertinenti*, deve essere data risposta ad ogni contributo e, infine, devono essere accolte le proposte che producano un miglioramento.

La comunicazione consente uno scambio di informazioni costante all'interno dell'organizzazione, generando un circuito positivo di interazioni finalizzate al miglioramento che scongiurano il rischio di un sistema chiuso ed autoreferenziale.

Cronoprogramma Valutazione del rischio

FASI	2024											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione del rischio (elaborazione dati da parte del Gruppo operativo con la partecipazione di DS)												
Definizione del grado di rischio												

Cronoprogramma Trattamento del rischio

FASI	2024											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trattamento del rischio												
Identificazione delle misure												
Programmazione delle misure												

4.9 Sintesi delle fasi e modalità di coinvolgimento

In questo paragrafo si riportano sinteticamente e in forma tabellare tutte le fasi realizzate per evidenziarne la sequenza, i prodotti, gli attori coinvolti; quanto alle modalità di partecipazione che consentono ai diversi soggetti di apportare il loro contributo alla realizzazione del sistema di gestione del rischio, le *Linee guida sull'applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33* prevedono che *a gestione del rischio deve essere svolta in riferimento ai processi amministrati in tutte le istituzioni scolastiche rientranti nella sfera di competenza di ciascun responsabile. A tal fine, il RPC coinvolge i referenti e assicura la partecipazione dei dirigenti scolastici del territorio. Affinché la partecipazione dei dirigenti scolastici sia effettiva, il RPC convoca, in accordo con il referente di ambito territoriale, conferenze di servizio finalizzate all'analisi di contesto, all'identificazione dei rischi, all'individuazione delle misure, alla formulazione delle proposte da inserire nel PTPC regionale in relazione alle diverse specificità del territorio di riferimento. Ai fini della migliore predisposizione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione, i referenti e i dirigenti scolastici tengono conto anche delle analisi svolte e dei documenti prodotti dagli organi di controllo, a partire da quelli dei revisori dei conti.*

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
Analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Individuazione della metodologia	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
Mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio	Elaborazione delle schede per la valutazione del rischio	RPC; Referenti, dirigenti scolastici
	Valutazione del rischio	Referenti; dirigenti, dirigenti scolastici
	Valutazione dei risultati	RPC; Referenti
	Individuazione delle misure	RPC; referenti, dirigenti scolastici
	Adozione delle misure	RPC; Referenti; Dirigenti scolastici; Personale delle istituzioni scolastiche
Gestione del rischio: trattamento	Individuazione del sistema di monitoraggio	RPC
	Monitoraggio sull'implementazione delle Misure	RPC; Referenti; dirigenti scolastici
	Reporting	RPC
	Reporting	RPC

5. MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le misure generali intervengono in maniera trasversale su tutta l'amministrazione, incidendo, sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione.

Quelle che seguono sono le misure che discendono da specifiche disposizioni di legge e dallo stesso P.N.A., che si pongono come obbligatorie per tutte le Pubbliche Amministrazioni, caratterizzate in funzione della peculiarità di ognuna di esse ed intese, per loro stessa natura, come fondamentali nella prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Si fornirà, oltre ad un'esplicazione della misura stessa, ove possibile, un'esemplificazione della modalità di attuazione replicando i modelli già posti in essere nel contesto ministeriale.

5.1 Sezione Trasparenza

La nozione di "trasparenza" ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, a seguito dell'emanazione della legge n. 190/2012 e del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", attraverso il quale sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicazione in capo alle Amministrazioni Pubbliche (ivi comprese le istituzioni scolastiche) già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'istituto dell'"accesso civico".

Il d.lgs. n. 33/2013 impone la programmazione su base triennale delle azioni e delle attività volte ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, pertanto il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza delle Istituzioni Scolastiche Statali include la presente sezione trasparenza, impostata come un atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire alle Istituzioni Scolastiche l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e consentire, in tal modo, il controllo da parte degli utenti dello svolgimento efficiente ed efficace dell'attività amministrativa.

Nel corso del 2016 sono state introdotte alcune novità normative che sono destinate a produrre profondi cambiamenti nelle azioni delle pubbliche amministrazioni. La novità di maggior rilievo rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione è rappresentata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33*".

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, poi, emanato le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016*" con Delibera n.1310 del 28 dicembre 2016 e, d'intesa con il Garante della Privacy, le "*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art.5co.2 del d.lgs.33/2013*" con Delibera 1309 del 28 dicembre 2016.

Nella nuova formulazione del D.lgs. n. 33/13, come modificato dal D.lgs.97/16, all'art.10 viene abrogato l'obbligo di predisporre il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1. Il nuovo comma 1 dell'art.10 prevede, invece, che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, in cui l'amministrazione si focalizzi prevalentemente sulla presentazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e sull'individuazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

Il D.lgs.97/16 ha modificato, inoltre, il D.lgs. n.33/2013 riguardo alla trasparenza e ai relativi obblighi

di pubblicazione, introducendo forme di maggiore tutela per i diritti dei cittadini e strumenti per promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, nonché misure migliorative dell'efficacia delle azioni di contrasto alle condotte illecite, il tutto in un quadro di rafforzamento della trasparenza amministrativa.

E' stato introdotto, infatti, in aggiunta al tradizionale accesso civico sugli obblighi di trasparenza, un regime di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici equivalente al cosiddetto *Freedom of information act* (FOIA) tipico dei sistemi anglosassoni, il quale rappresenta lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale (art.97Cost.).

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto e di protezione dei dati personali, infatti, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Il comma 15, dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisca *livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dall'articolo 117 del Costituzione.*

Come tale la trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

La trasparenza, intesa *come accessibilità totale delle informazioni*, è uno degli strumenti principali, se non lo strumento principale, per prevenire e contrastare la corruzione che il legislatore ha individuato con la legge 190/2012.

Conseguentemente, l'analisi delle azioni di contrasto al malaffare non può prescindere dalla verifica delle attività finalizzate alla trasparenza dell'azione amministrativa; a norma dell'articolo 43 del decreto legislativo 33/2013, all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'*articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per le istituzioni scolastiche il ruolo di Responsabile anticorruzione e Responsabile della trasparenza è attribuito allo stesso soggetto, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale o il Dirigente preposto all'USR.

Attesa la distribuzione capillare delle scuole nell'ambito dell'intero territorio regionale, ai Dirigenti scolastici spetta il ruolo di Responsabili della Pubblicazione dei Dati delle rispettive Istituzioni Scolastiche, con compiti di controllo e stimolo affinché venga assicurato il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

A tal fine, il R.P.C.T., in collaborazione con i Referenti e con i Responsabili della Pubblicazione dei dati, effettuerà monitoraggi, con cadenza almeno annuale, sul puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle scuole.

Ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 29 dicembre 2022, n. 179, (legge di bilancio per il 2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, "*Le attribuzioni previste dall'articolo 14,*

comma 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sono svolte, presso le istituzioni scolastiche, dai revisori dei conti." In capo ai dirigenti scolastici resta l'onere di assolvere agli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

5.1.1 Obiettivi delle istituzioni scolastiche

L'attività che la Scuola si pone riguardo alla trasparenza ha come principali obiettivi sia la tutela dei diritti dei cittadini, definendo e adottando misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità, sia, d'altra parte valorizzare la trasparenza come strumento principale di promozione della partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

La finalità dell'Istituzione scolastica in materia d'istruzione, formazione ed integrazione scolastica sono fissate per legge ed esplicitate nel (POF) Piano dell'Offerta Formativa e nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Tali finalità sono declinate in obiettivi che si intendono raggiungere.

Nella Sezione "Amministrazione Trasparente", presente sul sito ufficiale di ciascuna Istituzione Scolastica, sono pubblicati i Regolamenti dell'Istituto ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Il sistema nazionale di istruzione e formazione gestisce un complesso patrimonio informativo per quantità e qualità dei dati; si rende, pertanto, necessario focalizzare l'attenzione anche sullo sviluppo dell'innovazione digitale quale strumento fondamentale per la promozione della cultura della semplificazione e della trasparenza a tutti i livelli.

A tal fine, è programmata, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale19, che ha valenza pluriennale, la realizzazione del Portale unico dei dati della Scuola, come strumento di trasparenza nei confronti dei cittadini e di responsabilizzazione delle istituzioni scolastiche, sul quale verranno pubblicati, in formato aperto, in conformità con l'art. 68, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, tutte le informazioni relative al sistema di istruzione tra cui i bilanci degli istituti, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i Piani dell'offerta formativa compresi quelli delle scuole paritarie, i dati dell'Osservatorio tecnologico, opere e i materiali didattici autoprodotti e rilasciati in formato aperto.

Inoltre, sulla base delle regole e standard del portale "normattiva", una sezione ad hoc del portale sugli *open data* della scuola sarà destinata a pubblicare, operando una razionalizzazione della normativa, degli atti e delle circolari adottate dal Ministero. Sentito il Garante per la privacy, nel portale sarà anche possibile accedere alla parte pubblica del curriculum studenti e del portfolio dei docenti.

5.1.2 Giornate della trasparenza

Le Giornate della Trasparenza, previste dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013, sono considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul P.T.P.C.T. a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Le Giornate della Trasparenza costituiscono l'occasione per condividere le migliori pratiche, le esperienze, i risultati, le novità e lo stato di attuazione della normativa in materia di trasparenza e

prevenzione della corruzione all'interno dell'istituzione scolastica, con particolare riferimento all'attuazione degli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione, automonitoraggio/monitoraggio anticorruzione; conflitto di interessi; attuazione degli obblighi di pubblicazione.

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli stakeholder dell'Istituzione Scolastica, fra i quali gli studenti e loro associazioni; tutto il personale scolastico; le famiglie e loro associazioni; le Istituzioni Scolastiche del territorio; l'Università; gli enti locali (Regione, Provincia e Comune); la comunità locale in senso ampio (cittadini e collettività); le associazioni; i fornitori di beni e servizi.

Le scuole organizzeranno momenti in cui realizzare una capillare informazione sui contenuti del presente programma, oltre ad una giornata specificatamente dedicata (la giornata della trasparenza); tali momenti potranno essere attuati in costanza di ogni iniziativa posta in essere dall'istituzione scolastica di accoglienza e ricevimento degli STAKEHOLDER ,quali, ad esempio, le assemblee dedicate alle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali e le giornate di accoglienza ed orientamento per le famiglie degli iscritti.

Gli esiti attesi dalle predette “giornate della trasparenza” sono:

- feedback per il miglioramento della performance;
- feedback per il miglioramento dei servizi.

Particolare rilevanza assumono, inoltre, gli interventi rivolti a tutto il personale con il fine di far acquisire una maggiore consapevolezza sulla rilevanza delle novità introdotte dal D.lgs. 33/2013 e sulle iniziative di trasparenza: essi saranno sviluppati nell'ambito delle riunioni degli organi tecnici (Collegio dei docenti e assemblee del personale).

Le giornate costituiscono un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione dell'utenza con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza. I contributi emersi consentiranno di disporre di elementi utili per migliorare i livelli dei servizi e della trasparenza.

5.1.3 I soggetti competenti all'attuazione delle misure per la trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare il corretto adempimento da parte delle Istituzioni scolastiche degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

- individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati.

I Dirigenti Responsabili degli Uffici territoriali

I dirigenti degli Ambiti Territoriali, già individuati come referenti per le attività di prevenzione alla corruzione, sono coinvolti anche nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza. Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza i Dirigenti referenti hanno, inoltre, l'obbligo di favorire la regolare attuazione dell'accesso civico.

I Dirigenti scolastici

Tutti i dirigenti (art. 43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio, alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza, e vengono, pertanto, individuati responsabili della trasmissione dei dati.

Al presente Piano viene allegata la Tabella aggiornata degli obblighi di pubblicazione applicabili alle istituzioni scolastiche, conformemente alle indicazioni di cui al novellato D.lgs.33/2013.

Attesa la natura e moltitudine dei dati da pubblicare, il puntuale adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti è realizzabile mediante l'informatizzazione dei processi e del flusso documentale per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente, con particolare riferimento alle principali sottosezioni, quali Bandi di gara e contratti; Bilanci; Disposizioni Generali; Personale; Consulenti e collaboratori; Provvedimenti; Organizzazione.

Obiettivo dell'amministrazione è rivedere, quindi, l'iter dei flussi manuali per la pubblicazione dei dati, sostituendolo, almeno in parte, con un flusso informatizzato, al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati già presenti.

Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed ai Referenti degli Ambiti Territoriali, tutti i dirigenti scolastici hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016.

Essi devono:

- conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera n. 1310 de 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente":
 1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce

la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, la data di aggiornamento, distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

- provvedere ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Bisognerà dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati assicurare sia il popolamento dell'archivio, che l'invio degli stessi dati e informazioni all'ufficio responsabile della pubblicazione;
- dare inizio al processo di pubblicazione attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni al Responsabile della pubblicazione mediante invio alla casella di posta elettronica istituzionale;
- provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti urgenti;
- comunicare al Responsabile della pubblicazione le informazioni non più attuali.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2. In generale, la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che costituiscono il contenuto delle sottosezioni di II livello del sito “*Amministrazione Trasparente*” avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente dell'Ufficio a cui afferisce la materia e/o l'argomento che necessita di pubblicazione, cioè il Dirigente firmatario del provvedimento amministrativo o, comunque, il Dirigente da cui proviene l'atto da inserire nella relativa sezione, con il supporto del Referente della Direzione o Dipartimento, sulla base delle specifiche disposizioni del Responsabile per la trasparenza.

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» ha attribuito unicamente ai revisori dei conti, nominati presso le Istituzioni scolastiche, il compito di provvedere alle attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati, cui devono attenersi anche le Istituzioni scolastiche, in qualità di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, del D.Lgs. 14

marzo 2013, n. 33 entro il 31 luglio 2023. Resta in capo ai dirigenti scolastici l'onere di assolvere agli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei dati nella sezione Ministero dell'istruzione e del merito "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Istituzione scolastica, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Per supportare l'attività dei revisori dei conti nell'espletamento del nuovo compito, sono stati messi a disposizione degli stessi il Vademecum operativo predisposto dal Ministero, il webinar formativo promosso da ANAC e realizzato a cura di Formez e un'apposita sezione Faq "Attestazioni OIV ed obblighi di trasparenza" sul sito di ANAC.

Al presente piano viene allegato l'elenco dei Dirigenti Scolastici responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati delle Istituzioni Scolastiche della Regione Basilicata

5.1.4 Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante – R.A.S.A.

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa.

Il suddetto soggetto responsabile è unico per ogni stazione appaltante, intesa come amministrazione aggiudicatrice od altro soggetto aggiudicante, indipendente dall'articolazione della stessa in uno o più centri di costo. L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Al Piano è stato allegato un elenco dei RASA delle istituzioni scolastiche della Basilicata comunicati all'Ufficio.

5.1.5 Pubblicazione dei dati nelle istituzioni scolastiche

I dirigenti delle Istituzioni scolastiche provvederanno, verificata la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti di forma previsti dalle disposizioni in materia di usabilità e accessibilità, alla pubblicazione stessa autorizzando, nel caso di dati e informazioni detenuti dall'Amministrazione centrale, l'Ente gestore del servizio informativo all'inserimento nell'apposita pagina web del sito "Amministrazione trasparente".

La pubblicazione sarà effettuata alle cadenze temporali fissate dal novellato Decreto legislativo 33/2013, e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il periodo temporale di riferimento e l'ufficio al quale si riferiscono;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile secondo le indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione di dati di cui all' Allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013, nonché nelle "Linee Guida per i siti web della PA";
- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

Risulta allegata al presente Piano la Tabella aggiornata degli obblighi di pubblicazione.

5.1.6 La rete dei referenti nelle istituzioni scolastiche

Con l'obiettivo di consentire l'effettiva attuazione del presente Programma, in ragione della complessa struttura amministrativa costituita dalle scuole presenti nella regione Basilicata, risulta di fondamentale importanza il ruolo dei Dirigenti Scolastici.

Costoro, infatti, avendo la migliore conoscenza su tutte le attività di competenza della propria struttura, devono, oltre che supportare il Responsabile per la Trasparenza, anche migliorare i flussi comunicativi all'interno della propria struttura, garantire il rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione, diffondere in modo capillare la cultura della "trasparenza".

Hanno, inoltre, diretta responsabilità della trasmissione dei dati quando venga esplicitamente richiesta un'elaborazione coordinata dei dati e delle informazioni da pubblicare dal Responsabile della Trasparenza.

In caso di richieste di accesso civico, i suddetti sono coinvolti per garantire la congruità della risposta e il rispetto dei tempi.

I Referenti degli Ambiti Territoriali hanno, invece, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e verifica dell'andamento delle attività sulla trasparenza, in particolare con riferimento al flusso delle informazioni da pubblicare, aggiornare e monitorare in modo tempestivo e regolare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, da parte dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

Essi operano al fine di favorire un continuo dialogo col Responsabile della trasparenza, anche con la finalità di fare emergere, laddove vi siano, eventuali fattori di criticità.

Inoltre, per garantire ulteriore supporto al Responsabile della Trasparenza e ai Referenti in merito a tutte le attività specificate nel PTPCT, i Dirigenti Scolastici potranno costituire con il personale scolastico in servizio un "*Team Working per la prevenzione della corruzione e la trasparenza*".

Data l'importanza e la complessità delle problematiche relative alla trasparenza, i Referenti avranno cura di favorire la formazione e l'aggiornamento del personale individuato sulla materia.

5.1.7 Le tipologie dei dati da pubblicare

La sezione "*Amministrazione Trasparente*" è articolata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato tecnico del Decreto legislativo 33/2013 e dalla Delibera n. 1310/2016 dell'ANAC.

Si aggiunge che l'impegno dell'Amministrazione verso la trasparenza, quale primario obiettivo del Ministero e delle Istituzioni Scolastiche, è rivolto al completamento della sezione "*Amministrazione trasparente*", sia con riguardo all'ampliamento del ventaglio dei dati che alla qualità dei medesimi.

La trasparenza come una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione è inoltre sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista), è considerata rilevante in quanto ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi.

Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti di cui alla legge 190/2012.

I suddetti dati sono monitorati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dell'applicazione delle relative misure di prevenzione, costituendo la base della piattaforma informativa a supporto del medesimo.

5.1.8 Misure di monitoraggio e vigilanza

Nella considerazione che la materia della trasparenza viene a costituire una sezione specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e rientra fra le misure di prevenzione previste da

quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per le istituzioni scolastiche è predisposto annualmente dal RPCT dell'USR per la Basilicata.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e compresi nella Tabella degli obblighi, vengono pubblicati online sui siti delle singole istituzioni scolastiche nella sezione denominata "*Amministrazione trasparente*" raggiungibile da un link posto nell'homepage dei siti stessi.

5.1.9 L'accesso civico "*semplice*" per mancata pubblicazione di dati e accesso civico "*generalizzato*" su dati ulteriori (c.d. FOIA)

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale (accesso civico "*semplice*");

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "*generalizzato*"). Per quest'ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell'Anac, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni e alla circolare n. 2/2017 del Dipartimento per la funzione pubblica.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico "*semplice*" volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*".

L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico "*semplice*" è gratuita, non deve essere motivata e va presentata, in prima istanza, al dirigente scolastico secondo le specifiche modalità individuate e comunicate sui siti istituzionali delle singole istituzioni scolastiche nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – Altri contenuti – Accesso civico. Tale scelta è resa necessaria considerata la numerosità delle istituzioni sul territorio regionale e l'esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati. Il Dirigente scolastico ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a

quanto richiesto. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il dirigente scolastico ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della Regione Basilicata inviando apposita segnalazione all'indirizzo e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it.

Il Titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza per il tramite del Referente dispone, entro 15 giorni, la pubblicazione, a cura del dirigente scolastico, del dato o delle informazioni oggetto di richiesta nel sito web della scuola e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto, ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare nella sopraindicata sezione di Amministrazione Trasparente, l'apposito modulo allegato al presente Piano. L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'istanza va presentata al Dirigente scolastico, responsabile del procedimento.

La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria, PEO O PEC all'istituzione scolastica che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso. Il Dirigente scolastico provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione. Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione Basilicata all'indirizzo e-mail: direzione-basilicata@istruzione.it che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto ciascuna istituzione scolastica provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale sezione Amministrazione trasparenza accesso civico l'apposito modulo allegato al presente Piano.

I Responsabili dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti scolastici responsabili dei procedimenti di competenza.

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5.1.10 Monitoraggio delle richieste di accesso

Le Linee guida dell'ANAC di cui alla Delibera n.1309/2106 sui limiti all'accesso generalizzato, prevedono, inoltre, che sia istituito un Registro delle richieste di accesso per tutte categorie di accesso, compreso anche l'accesso documentale ai sensi della L.241/90. A tal fine, nella programmata ricerca di nuove soluzioni informatizzate per una migliore gestione della "trasparenza", si include la necessità di informatizzare tale Registro, in modo da consentire la pubblicazione, su una sezione del sito web dell'amministrazione, in modo immediato e condivisibile, tutti gli estremi delle richieste pervenute sia all'amministrazione centrale che periferica, nonché il disposto dell'amministrazione.

Per dare concretezza a tale indicazione e realizzare una raccolta organizzata delle richieste di accesso, ovvero il succitato "registro degli accessi", si rende necessario inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" "dati ulteriori" di ciascun sito istituzionale delle istituzioni scolastiche il registro delle istanze presentate e del relativo esito.

Il registro contiene l'elenco delle richieste delle diverse tipologie di accesso – documentale, semplice e generalizzato - con l'oggetto e la data e il relativo esito, con la data della decisione e deve essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi.

Tale Registro, in una logica di semplificazione delle attività e di necessaria uniformità di condotte, oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'ANAC svolge sull'accesso generalizzato, rappresenta sicuramente un'utilità per l'amministrazione e, in particolare, per il RPTC che in tal modo potrà avere un quadro completo delle varie tipologie di accesso e esercitare in modo più efficiente le sue funzioni di indirizzo e controllo, rafforzando il necessario coordinamento tra i diversi uffici, uniformando le condotte riguardo i documenti, dati o informazioni verso i quali è stato consentito l'accesso e le relative motivazioni di accesso o di diniego.

Dal monitoraggio somministrato alle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata è emerso che la maggior parte delle scuole ha provveduto a pubblicare, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente, l'informativa sulle modalità di accesso civico; solo una parte delle scuole ha invece adottato il registro degli accessi.

Nell'ottica di favorire il consolidamento della cultura della trasparenza e nella considerazione della non ampia diffusione della conoscenza del nuovo istituto giuridico dell'accesso generalizzato, si intendono programmare, inoltre, per il successivo triennio, iniziative informative sulle diverse tipologie di accesso, che, allo stato attuale della normativa, rappresentano il limite di massima di conoscibilità da parte dei portatori di interesse. Tali iniziative saranno rivolte ai portatori di interesse al fine di approfondire la portata degli istituti in questione e la loro configurazione in senso funzionale ad una migliore realizzazione della trasparenza amministrativa con l'obiettivo di favorire una forma diffusa di controllo dell'attività amministrativa posta in essere.

5.2 Trasparenza nelle gare

A norma del comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per ciascuna gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

In precedenza, la trasmissione era effettuata all'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici. Come già precisato, l'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

L'ANAC quindi pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, dette informazioni sulle gare catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Ciascuna istituzione scolastica dovrà procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente', sotto-sezione di primo livello 'Bandi di gara e contratti', delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLS entro il 31 gennaio di ogni anno.

Dette informazioni in formato XLS dovranno essere, altresì, trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione entro e non oltre il 10 febbraio di ciascun anno all'indirizzo di posta elettronica direzione-basilicata@istruzione.it al fine di consentire il monitoraggio sull'effettivo l'assolvimento dell'obbligo.

5.3 Patti d'integrità

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle

effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di “*Affidamento di lavori, servizi e forniture*” è la previsione di appositi patti d’integrità per l’affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d’integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa. L’obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l’integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d’integrità deve essere pubblicato sul sito istituzionale delle scuole nella sezione “*amministrazione trasparente*” sotto sezione “*altri contenuti – prevenzione della corruzione*” e utilizzato per ogni procedura di gara per l’acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l’adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla relativa procedura di gara.

Analogamente il patto d’integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d’ordine.

5.4 Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” modificava l’articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. La legge interveniva su uno specifico profilo relativo al cd. *whistleblowing* - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell’amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. *To blow the whistle* significa “*soffiare il fischietto*”, come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un’azione illegale (ne dettava una disciplina già la “*Lincoln Law*” del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti). Il profilo su cui il disegno di legge interveniva è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato. Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall’Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; la necessità di analogo protezione si ritrova nelle raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption) organo del Consiglio d’Europa deputato al controllo dell’adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation. Nell’ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis. In argomento, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività. Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'art. 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. L'articolo 1 della legge, quindi, sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego prevedendo, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al previgente articolo 54-bis riferendosi a "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza*" il dipendente pubblico. Rispetto al previgente articolo 54-bis, la disciplina si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in *buona fede*, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse "*nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto*", che la condotta illecita si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave. Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante l'illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare. La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. È confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

A tutela dell'istituto, vengono per la prima volta introdotti meccanismi sanzionatori.

Le nuove disposizioni, poi, non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado. Fin dal 2014, al fine di predisporre le attività necessarie a rendere fattiva la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero

riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, indicazioni sul funzionamento dell'istituto e l'indirizzo di casella di posta istituzionale sono state pubblicate sulla rete intranet. (nota prot. 917 del 4 marzo 2014). L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dipendenti individuati come “*incaricati del trattamento dei dati personali*” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile. Nel corso del prossimo triennio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, potrà avviarsi lo studio e l'implementazione di un sistema informatico di acquisizione delle segnalazioni che consenta l'effettivo anonimato della segnalazione stessa. Il dipendente che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può, oltre a segnalare l'illecito all'ANAC e alle diverse autorità giudiziarie, inoltrare la segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le istituzioni scolastiche della regione BASILICATA utilizzando la casella di posta elettronica prevenzionecorruzionebasilicata@istruzione.it. L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione, dipendenti individuati come “*incaricati del trattamento dei dati personali*” secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, ciò in linea con la riservatezza che connota la gestione di tale canale differenziato di comunicazione con il Responsabile.

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il privato.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023, le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023 e si applicano ai soggetti del settore pubblico e del settore privato.

Il d.lgs. 24/2023 obbliga l'ANAC ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono state approvate dal Consiglio nell'adunanza del 12 luglio 2023 con la delibera n. 311 e sono da intendersi sostitutive delle LLGG adottate dall'Autorità con Delibera n. 469/2021, fatto salvo quanto precisato nella Parte Quarta relativa al regime transitorio

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi con l'aggiunta degli Organismi di diritto pubblico e dei Concessionari di pubblico servizio;

- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche con l'aggiunta di:

Dipendenti degli organismi di diritto pubblico; Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio; Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico; Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore

pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico; Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico Azionisti (persone fisiche); Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico. Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Il d.lgs. n. 24/2023 include anche enti di diritto privato tra quelli tenuti a dare attuazione alla disciplina. Rispetto alla precedente normativa si tratta di una più ampia categoria di enti specificamente individuati con riferimento a diversi criteri, relativi alla consistenza del personale, all'adozione o meno del MOG 231 nonché allo svolgimento di attività nei settori disciplinati dal diritto dell'UE.

Anche il novero dei soggetti del settore privato cui è assicurata la tutela nel nuovo decreto è molto più ampio rispetto alla precedente normativa.

Ulteriore novità del d.lgs. n. 24/2023, relativamente all'estensione dell'ambito soggettivo, consiste nel fatto che la tutela è riconosciuta, oltre ai suddetti soggetti del settore pubblico e del settore privato che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;

Nella nuova disciplina, il legislatore individua alcune tipologie di illeciti da considerare e solo queste rilevano perché una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia possano essere considerate ai fini dell'applicabilità della disciplina. Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore 6. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.

- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC), denuncia all'Autorità giudiziaria. Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;

Con la nuova disciplina, le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza.

- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi; La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale attraverso linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con chi tratta la segnalazione. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo. In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione: o nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Inoltre, viene tutelato anche il facilitatore che assiste il segnalante e anche le persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione, tramite il ricorso a strumenti di crittografia ove si utilizzino strumenti informatici.

- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica; con la nuova disciplina, la ritorsione può essere anche tentata o minacciata, vengono meno i riferimenti a misure discriminatorie o organizzative aventi effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione e l'elencazione delle ritorsioni da parte del legislatore è molto più ampia rispetto alla precedente disciplina anche se non con carattere non esaustivo.

- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;

- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;

- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/200

5.5 Formazione in tema di anticorruzione

La centralità della formazione è affermata già nella l. 190/2012 (art. 1, co. 5, lett. b); co. 9, lett. b); co. 11). La formazione, infatti, riveste nel descritto contesto un ruolo ben definito nelle specifiche finalità da perseguire, sia di livello generale, per l'aggiornamento contenutistico e di approccio valoriale di tutti i dipendenti, sia di livello specifico, per una formazione, rivolta al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio, i cui temi principali, concernenti politiche, programmi e strumenti utilizzati per la prevenzione, siano strettamente correlati al ruolo istituzionale svolto dai medesimi.

Una specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione è stata effettuata per i Dirigenti Scolastici neoassunti in Basilicata nell'a.s. 2019/2020. Tale formazione, originariamente programmata in presenza, è stata successivamente erogata a distanza a causa della complessa situazione di emergenza sanitaria da Covid 19.

Proprio a causa della pandemia che ha visto il Ministero dell'Istruzione, l'USR Basilicata e le scuole tutte impegnate nella programmazione ed attuazione dei protocolli di sicurezza e delle attività didattiche a distanza, non è stato possibile erogare da parte dell'USR un'attività formativa mirata in materia di anticorruzione e trasparenza per tutto il personale scolastico negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022.

Tuttavia, dai monitoraggi sull'attuazione ed adeguatezza delle misure previste dal PTPCT delle scuole della regione - triennio 2021/2023 e triennio 2022-2024 avviati, rispettivamente, nel mese di novembre del 2021 e di dicembre 2022, è emerso che circa il 15% delle scuole hanno effettuato azioni di formazione indirizzate al personale in materia di anticorruzione.

Inoltre, è stata programmata da parte dell'USR BASILICATA una giornata formativa in presenza rivolta ai dirigenti scolastici della regione mentre è in fase di programmazione una formazione a distanza rivolta a tutto il personale scolastico della regione.

5.6 Protocolli afferenti all'area di “Affidamento di lavori, servizi e forniture”

Poiché l'acquisizione di beni e servizi deve rispondere alle esigenze obiettive, la determinazione dell'oggetto dell'affidamento deve avvenire in modo da evitare che vengano poste in essere attività finalizzate ad avvantaggiare alcuni dei partecipanti alla procedura di affidamento. Nella determinazione dell'oggetto del contratto da affidare, le competenti funzioni sono obbligate ad adottare criteri il più possibile oggettivi, standardizzati, predeterminati e, comunque legati alle effettive esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Ciò premesso, una specifica misura in materia di “Affidamento di lavori, servizi e forniture” è la previsione di appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Negli avvisi, bandi di gara e/o lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità va pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "altri contenuti – corruzione", e utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le procedure sotto – soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip) e per gli affidamenti di lavori pubblici.

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito sarà inserita la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Con delibera Anac n. 601 del 19/12/2023 è stata aggiornata ed integrata la delibera n.264 del 20 giugno 2023 e relativo allegato in ordine agli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici.

La Delibera di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 individua le informazioni ed i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con l'avvio della digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, entrano dunque in vigore anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione; l'ANAC pertanto fornisce ulteriori e specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi

5.7 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

L'articolo 1, comma 15, della L. 190/2012 ha richiamato l'obbligo di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, con le modalità dettagliate nel D.lgs. 33/2013 che richiede, per tutte le amministrazioni pubbliche, un maggiore impegno di trasparenza sulle tematiche relative ad attività, servizi e procedimenti con riguardo a quelli compresi nelle cosiddette aree a rischio di eventi corruttivi.

In quest'ambito, al fine di incrementare la piattaforma informativa a disposizione del RPCT, ciascun dirigente scolastico provvede a pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente→Attività e procedimenti→Monitoraggio tempi procedurali, le informazioni, come sopra descritte specificando, se per il singolo procedimento amministrativo vige il termine ordinario di 30 giorni ovvero altro termine stabilito da specifiche disposizioni di legge.

Le informazioni verranno pubblicate inserendole in un'apposita Tabella, secondo lo schema sottoindicato, che viene allegata al presente Piano.

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SCUOLA

n.	Procedimento (breve descrizione e rif. Normativi utili)	Termini di conclusione	Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria	Ufficio del procedimento, recapiti telefonici e e-mail.	Ufficio del provvedimento finale, responsabile, recapiti telefonici e e-mail. (Solo se diverso dall'ufficio del procedimento)	Titolare del potere sostitutivo	Documenti da allegare all'istanza e modulistica	Modalità di acquisizione delle informazioni	Conclusione del procedimento diversa dal provvedimento	Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale	Link di accesso al servizio online (se esistente)	Modalità per l'effettuazione di pagamenti (se necessari)

5.8 Altre misure generali di prevenzione della corruzione: problematiche nelle istituzioni scolastiche e rinvio

In ordine alle misure di prevenzione della corruzione sono individuabili altre misure generali, per le quali sono ravvisabili una serie di problematiche che riguardano le istituzioni scolastiche, che saranno oggetto di approfondimento nei prossimi aggiornamenti.

Di seguito si indicano le questioni di maggiore rilevanza:

- **Codice di Comportamento;**
- **Rotazione straordinaria e ordinaria del personale;**
- **Conflitto di interesse**
- **Conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità e incompatibilità**
- **Divieto di pantouflage**
- **Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali**

Codice di comportamento

L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, rubricato “*Codice di comportamento*”, a seguito delle modifiche disposte dall'art. 1, co. 44 della legge. 190/2012, stabilisce che:

- con un codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici, definito dal Governo e approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si assicuri «*la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico*»;

- ciascuna pubblica amministrazione definisca, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio OIV, un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento nazionale;
- la violazione dei doveri compresi nei codici di comportamento, ivi inclusi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, abbia diretta rilevanza disciplinare;
- l'ANAC definisca criteri, linee guida e modelli uniformi di codici per singoli settori o tipologie di amministrazione;
- la vigilanza sull'applicazione dei codici sia affidata ai dirigenti e alle strutture di controllo interno e agli uffici di disciplina e che la verifica annuale sullo stato di applicazione dei codici compete alle pubbliche amministrazioni.

In attuazione dell'art. 54, c. 1, del d.lgs. 165/2001, il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, recante il «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*», modificato, da ultimo, con D.P.R. n.81 del 2023.

Tale codice, che rappresenta la base giuridica di riferimento per i codici delle singole amministrazioni, individua un ventaglio molto ampio di principi, di matrice costituzionale, e regole di comportamento per i dipendenti pubblici, ivi comprese quelle finalizzate alla prevenzione della corruzione ed al rispetto degli obblighi di trasparenza (artt. 8 e 9).

Esso si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, il cui rapporto è disciplinato contrattualmente, ai sensi dell'art. 2, co. 2 e 3, del medesimo decreto.

A tal proposito occorre evidenziare la modifica del comma 7, del citato art. 54 d.lgs. 165/2001 così come di seguito indicato: *“le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico”*.

Rotazione straordinaria

L'istituto della rotazione “*straordinaria*” è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, quale misura conseguente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

In particolare, in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, le amministrazioni dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale interessato. Si tratta, pertanto, di una misura diversa ed ulteriore rispetto alla rotazione “*ordinaria*”.

Il PNA 2019 stabilisce che detta misura di prevenzione venga disciplinata nel PTPCT o attraverso autonomo regolamento.

Al riguardo, occorrerà tener conto di quanto stabilito nella deliberazione Anac n. 215/2019, recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, con cui sono state fornite indicazioni in ordine:

- alla identificazione dei reati presupposto per l'applicazione della misura, individuati in quelli indicati dall'art. 7 della Legge n. 69/2015, ovvero gli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale;

- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento motivato di eventuale applicazione della misura, individuato nel momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p..

Rotazione ordinaria

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva che mira a limitare e contrastare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza, nel tempo, di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. Il fine è quello di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o di conoscenza consolidata negli anni per conseguire un vantaggio illecito.

Il PNA 2019 ha dedicato uno specifico approfondimento a tale tematica nell'Allegato 2, che riprende quanto già affermato nel PNA 2016, ovvero che tale misura va considerata in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

Nel recente Comunicato del 9 gennaio 2023 l'ANAC, richiamata la Determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 recante "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali" come specificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016"*, pur considerando le Istituzioni Scolastiche pubbliche amministrazioni a ridotto rischio corruttivo, si è espressa a favore di una graduale rotazione dei dirigenti scolastici a seguito di un'adeguata programmazione da parte degli Uffici scolastici regionali con il coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali.

Da ultimo, con la Direttiva del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 13 del 25/05/2023 sono stati definiti i criteri per la rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici. La Direttiva trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e prevede l'obbligo di rotazione dei dirigenti scolastici dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché i dirigenti possano svolgere almeno un altro incarico triennale completo in altra istituzione scolastica, prima del collocamento in quiescenza d'ufficio. Il criterio della rotazione trova applicazione "*nel rispetto delle prerogative e delle esigenze organizzative della pubblica amministrazione e delle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza maturata nel corso dell'attività pregressa da ciascun dirigente scolastico.*"

In linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, lett. b) della legge n. 190/2012, l'USR BASILICATA procederà ad una graduale mappatura del livello del rischio corruttivo delle istituzioni scolastiche della regione, di cui tener conto anche ai fini della rotazione ordinaria del personale dirigenziale dell'Area Istruzione e Ricerca. A tal fine si terrà conto della definizione delle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, onde individuare quelle particolarmente esposte al rischio di corruzione. In particolare, la rotazione va realizzata in relazione alle caratteristiche di ogni scuola (dimensione, complessità, organico, ecc.) e secondo un principio di gradualità, onde evitare un rallentamento dell'attività ordinaria, promuovendo, ove possibile, l'accesso alle fasce superiori, e comunque perseguendo una logica di arricchimento delle competenze e crescita professionale.

Al riguardo, con l'Atto di Indirizzo emanato dal Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, adottato con decreto dipartimentale n. 1791 del 20 luglio 2022, sono stati indicati i criteri generali e i parametri numerici per la graduazione delle istituzioni scolastiche.

Con successivo decreto 31 maggio 2023, n. 58 a firma dei Capi dipartimento, come modificato dal decreto 19 giugno 2023, n. 61, è stato attribuito alle istituzioni scolastiche il relativo punteggio di complessità.

Come già evidenziato nel paragrafo dedicato all'analisi del contesto interno, in linea generale, gli Istituti secondari di II grado, costituendo per lo più organizzazioni eterogenee, sono connotati da profili gestionali più ampi e complessi; inoltre, le scuole con aziende agrarie, con Convitti e con officine/laboratori ad alta specializzazione e rilevante specificità, in considerazione della complessa gestione delle risorse finanziarie e delle più articolate strutture organizzative di cui sono dotate, risultano maggiormente esposti a maggiore rischio di corruzione. A ciò si aggiungano le criticità derivanti dalla gestione di progetti nazionali e comunitari per i quali vengono assegnati alle scuole risorse economiche non trascurabili, in particolare nella gestione dei finanziamenti del PNRR e dei fondi strutturali.

In attuazione dei criteri fissati dalla citata direttiva n. 13 del 25/05/2023 sarà garantita *“un’adeguata programmazione nel conferimento degli incarichi dei dirigenti scolastici volta a favorire, da un lato, la continuità dell’azione amministrativa e, dall’altro, la certezza delle situazioni giuridiche”*; sarà assicurata la pubblicità delle sedi vacanti e disponibili affinché i dirigenti scolastici possano presentare le proprie candidature nel rispetto del principio di trasparenza della procedura; la rotazione periodica degli incarichi sarà *“finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse e a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti scolastici, nonché a prevenire eventuali fenomeni corruttivi.”*

Al riguardo, non può trascurarsi che il dirigente scolastico, oltre a rivestire il ruolo di manager amministrativo, assume la leadership del processo educativo della singola istituzione scolastica, promuovendo *“gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni”* (art. 25 c. 3 D. Lgs. 165/2001).

Pertanto, al fine di garantire un’adeguata programmazione, realizzazione e monitoraggio del proprio progetto didattico-educativo, che tenga anche conto dei risultati conseguiti, occorrerà garantire al singolo dirigente la continuità nella gestione dell’istituzione scolastica per un arco temporale individuato in **nove anni**.

Tanto consentirà al dirigente scolastico non solo di verificare l’efficacia della propria azione ovvero la necessità di apportare variazioni in corso d’opera, ma anche di costruire e consolidare una rete virtuosa di relazioni e collaborazione con il territorio, promuovendo la funzione educativa della scuola all’interno della comunità locale.

In conclusione, considerato che la durata dell’**incarico** dirigenziale è di tre anni scolastici, lo stesso incarico **potrà essere rinnovato per un massimo di 2 volte**.

Così concepita la misura della rotazione si configura come uno strumento ordinario per un ottimale organizzazione e utilizzo delle risorse umane, capace di garantirne la flessibilità e fungibilità, senza alcuna connotazione sanzionatoria, ma anzi finalizzata a rafforzare l’autonomia dei dirigenti e realizzare, al contempo, il buon andamento dell’istituzione scolastica.

Infine, si richiama l’articolo 5 della citata direttiva per i casi particolari in cui la rotazione ordinaria non si applica o trova una mitigazione. In particolare, il comma 3 dell’articolo in esame *“Il direttore dell’Ufficio scolastico regionale o il dirigente preposto alla direzione dell’Ufficio scolastico regionale può, in via del tutto eccezionale, non dare luogo alla rotazione nei confronti dei dirigenti scolastici che ricoprono sedi in zone di montagna, in territori insulari o in territori di difficile raggiungibilità con i comuni mezzi di trasporto e per le quali, quindi, sia difficoltoso procedere all’avvicendamento del personale dirigenziale”* Lo stesso, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, *“esercita le proprie prerogative per l’attribuzione o il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici indipendentemente dai limiti temporali previsti dal precedente articolo 4, comma*

2 qualora ricorrano esigenze di servizio e di buon andamento dell'Amministrazione o ricorrano casi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165”

Conflitto di interesse

Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, così come novellato dall'articolo 1, comma 41, della Legge 190/2012, *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*. In attuazione di quanto stabilito dalla norma sopra richiamata, il personale dipendente provvederà a segnalare tali situazioni ai dirigenti responsabili della struttura presso cui lavorano (dirigenti scolastici) o, se essi stessi dirigenti, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al competente Referente per la corruzione.

Tale previsione va coordinata con l'articolo 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, secondo cui: *“Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

L'articolo 6, co. 2, del DPR 62/2013 prevede, quindi, un generale dovere del dipendente di astensione in presenza di un conflitto di interesse, anche solo potenziale, che riguardi sè stesso ovvero un suo familiare, sia patrimoniale che non patrimoniale, *“come quello derivante dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici”*.

Ai sensi dell'articolo 7 del DPR 62/2013 il dipendente deve altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'articolo 13 del DPR 62/2013 dispone che ciascun dirigente prima di assumere le sue funzioni comunichi le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e deve altresì dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Ai sensi dell'articolo 14 del DPR 62/2013 è fatto divieto al dipendente di concludere, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui a concludere tali contratti sia l'amministrazione, il dipendente che con le imprese stipulanti ha concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si deve astenere dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Al fine dell'emersione del conflitto di interessi e del suo successivo trattamento, verrà predisposta una specifica modulistica per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi e un'attività di sensibilizzazione di tutto il personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. 241 /1990 e dal codice di comportamento.

Con particolare riferimento ad incarichi conferiti a soggetti esterni o consulenti nominati dall'amministrazione:

- la dichiarazione dovrà riguardare l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- occorrerà un aggiornamento, con cadenza annuale, della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- sarà previsto un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;
- l'organo che conferisce sarà competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni
- il RPCT potrà effettuare controlli a campione dell'avvenuta verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001.

Conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità

La disciplina dettata dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* concerne le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ivi comprese, quindi, le istituzioni scolastiche.

Tale impianto normativo mira a garantire l'imparzialità dei funzionari pubblici, prevenendo situazioni di condizionamento impropri che possano deviare l'azione della pubblica amministrazione dalle finalità di cura degli interessi pubblici cui è preposta.

Il legislatore ha, inoltre, stabilito i requisiti di onorabilità e moralità richiesti per ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati fissando all'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il divieto ad assumere incarichi in caso di sentenza di condanna anche non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione. La durata della inconferibilità può essere perpetua o temporanea, in relazione all'eventuale sussistenza della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e alla tipologia del reato.

Spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, curare, anche attraverso il Piano anticorruzione, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 39/2013.

Gli incarichi a cui la citata normativa si riferisce sono gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, così come definiti dalle lett. i), j) e k) dell'articolo 1 del D. Lgs. 39/2013, a cui si rinvia.

In particolare, occorre segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i casi di possibile violazione delle citate disposizioni, in modo da permettere a tale soggetto di esercitare i poteri di cui al citato articolo 15 del D. Lgs. n.39/2013, ossia:

- contestazione all'interessato dell'esistenza o insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013: all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004; alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- revoca dell'incarico amministrativo di vertice dirigenziale conferito.

Il provvedimento di revoca dovrà poi essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro 30 giorni, può formulare richiesta di riesame, decorsi i quali la revoca diventa efficace.

Con riferimento alle situazioni di incompatibilità queste sono quelle previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 a cui si rinvia.

Differentemente dall'inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Al fine di escludere qualsiasi ipotesi di inconferibilità e incompatibilità il D.lgs. 39/2013 prevede che:

- all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenterà una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, da pubblicare poi sul sito istituzionale dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Tale dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (articolo 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013).
- l'interessato, nel corso dell'incarico, presenterà una dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39/2013 da pubblicare poi sul sito istituzionale (articolo 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013).

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013 sono rese al dirigente funzionalmente sovraordinato che conferisce l'incarico che verifica la veridicità delle stesse operando, per quanto compatibile, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, recante "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*".

Sulla base di quanto previsto nel PNA 2019, nel PTPCT devono essere stabilite adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 nonché azioni di monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

L'USR BASILICATA ha inserito le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi nei contratti sottoscritti dai dirigenti scolastici.

Inoltre, sono previsti controlli con riferimento all'eventuale commissione di delitti contro la P.A. di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 sia sui dirigenti neoassunti sia su un campione di dirigenti scolastici cui è stato attribuito un nuovo incarico nell'anno scolastico in corso. Infine, in caso di segnalazioni, saranno attivate le verifiche necessarie per accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.

Da ultimo, per supportare le amministrazioni pubbliche nell'applicazione della legge nei casi di inconferibilità e incompatibilità, ANAC mette a disposizione una sorta di "*manuale pratico*" ricavato dalle disposizioni in materia esistenti, volto a guidare le stesse amministrazioni nell'applicazione della complessa disciplina prevista dal decreto legislativo 39/2013.

La guida è il risultato di una ricognizione ragionata delle delibere adottate negli anni 2020, 2021 e 2022 in relazione a specifiche ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

Sono tre i documenti pubblicati. Il primo, intitolato '*Catalogazione delle delibere Anac in materia di inconferibilità e incompatibilità*', è composto da due sezioni: una tabella nella quale vengono indicati il riferimento normativo nel quale è contenuta l'ipotesi e le pronunce dell'Autorità nelle quali è stata applicata la specifica causa impeditiva. La seconda sezione contiene alcuni focus relativi a singole fattispecie di inconferibilità e incompatibilità.

Il secondo documento contiene undici '*pillole*' esplicative in materia di inconferibilità e incompatibilità e i relativi riferimenti normativi.

Il terzo documento riguarda il conflitto di interessi su cui l'Anac non dispone di specifici poteri di intervento e sanzionatori, ma svolge una funzione preminentemente collaborativa, di aiuto all'operato di ciascun ente. Le singole amministrazioni restano competenti a prevenire e vigilare, nonché risolvere, gli eventuali conflitti di interessi che riguardano i propri dipendenti. L'Autorità, tuttavia,

fornisce indirizzi generali sull'applicazione della normativa come in questo caso, attraverso sei principi sulla materia del conflitto di interessi.

Divieto di *pantouflage*

L'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto di *pantouflage*. Si tratta del divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

A tal fine:

- nei contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo sarà prevista un'apposita clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (per quanto concerne le procedure di scelta del contraente), sarà prevista la clausola c.d. di "*pantouflage*" con cui il contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Al riguardo dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di incompatibilità.

Nel PNA 2022 vengono indicati i soggetti a cui si applica il divieto di "*pantouflage*":

Da Tabella 10 al PNA 2022 - Soggetti a cui si applica il divieto di *pantouflage*

A chi si applica il pantouflage
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001: <ul style="list-style-type: none">• Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato• Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato• Ai titolari degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013
A coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: <ul style="list-style-type: none">• rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto

Per quanto concerne i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, nel PNA 2022 si rinvia ad apposite Linee Guida - in fase di elaborazione - la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di *pantouflage*, dei soggetti nei cui confronti siano stati adottati degli atti e comportamenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

Sono, comunque, esclusi dal divieto di *pantouflage*:

- Società in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico (si esclude la violazione del divieto di *pantouflage* anche nel caso in cui il soggetto giuridico

destinatario dell'attività autoritativa o negoziale di un dipendente pubblico sia un ente pubblico);

- Enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti

Da Tabella 11 al PNA 2022 - Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione esclusi dall'ambito di applicazione del *pantouflage*

Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione esclusi dall'ambito di applicazione del <i>pantouflage</i>
<ul style="list-style-type: none">• Società in house della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico
<ul style="list-style-type: none">• Enti privati costituiti successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente che non presentino profili di continuità con enti già esistenti

Al fine di assicurare il rispetto della norma sul *pantouflage* da parte dei propri ex dipendenti, l'USR BASILICATA, in caso di segnalazioni, attiverà le verifiche necessarie con il supporto degli AA.TT. di Potenza e Matera.

Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto.

In via generale, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere attività che presentano i caratteri dell'abitudine e professionalità o esercitare attività imprenditoriali, secondo quanto stabilito agli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali. La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario. Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Si rammenta che la portata applicativa degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 è più ampia di quella del regime autorizzatorio degli incarichi contenuto nel d.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all'art. 2-bis dello stesso decreto. Un'ulteriore modifica apportata dalla l.

190/2012 riguarda la previsione di appositi regolamenti (da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-bis) 24 . Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12). Resta, comunque, estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del co. 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità. È inoltre disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di mancato versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti (art. 53, co. 7-bis). Alla disciplina prevista all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 si aggiungono le prescrizioni contenute in altra normativa. Si segnala, in particolare, la disposizione contenuta nel comma 58-bis dell'art. 1 della l. 662/1996, che stabilisce: «*Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interessi, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno*».

6. Altre iniziative

Infine, sempre secondo il PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPCT ulteriori informazioni ed altre iniziative.

6.1 Collegamento tra prevenzione della corruzione e obiettivi incarichi dirigenti scolastici

Il PTPCT, inteso come strumento organizzativo volto a realizzare il complesso disegno normativo in materia di anticorruzione, trasparenza e integrità, ha la funzione precipua di veicolare all'interno di ogni amministrazione, attraverso l'agire di comportamenti organizzativi e professionali, i valori interdipendenti dell'etica, dell'integrità e dell'onestà. Il documento si configura, pertanto, come parte integrante della performance complessiva di ogni amministrazione. In particolare, il suo nucleo essenziale, costituito dalle misure concrete per la prevenzione della corruzione e per l'agire della trasparenza che esso deve esplicitare, implica una lettura integrata con il Piano della Performance e con la relativa Relazione.

Per tale motivo, il PTPCT, come più volte sottolineato dall'ANAC con riferimento al PTPCT nella pubblica amministrazione, è redatto in linea con gli altri strumenti volti a realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'U.S.R. e delle sue Istituzioni scolastiche. Il PTPCT, con le misure della Trasparenza che esso ricomprende, e il Piano della Performance sono strumenti complementari che si alimentano a vicenda attraverso il collegamento delle misure specifiche contenute al loro interno. In particolare, l'anticorruzione e la trasparenza agite e monitorate attraverso misure concrete vengono a configurarsi esse stesse come ulteriori "dimensioni", che connotano l'ampiezza e la profondità della performance di un'amministrazione.

La trasparenza e la prevenzione della corruzione, quindi, saranno poste come obiettivi strategici delle istituzioni scolastiche, il cui raggiungimento dovrà essere segnalato da indicatori volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

Per quanto concerne il collegamento tra il PTPCT regionale per le istituzioni scolastiche e gli obiettivi assegnati ai Dirigenti Scolastici, si fa riferimento al Piano di miglioramento di cui al DPR 80/2013 di ciascuna istituzione scolastica. La connessione tra gli obiettivi della trasparenza e della prevenzione della corruzione, direttamente afferenti alle istituzioni scolastiche, sarà individuata a livello nazionale e inseriti in ciascun incarico dei Dirigenti scolastici.

6.2 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'affidamento di lavori, forniture e servizi, nell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

6.2.1 Formazione di commissioni

È garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I dirigenti scolastici vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attestati, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Il comma 46 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012 ha modificato anche l'articolo 35-bis del d. Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), precludendo a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I dirigenti scolastici di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, il RPCT provvede a:

1. impartire direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;

2. impartire direttive interne affinché negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
3. adottare gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

6.2.2. PNRR e sana gestione finanziaria

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diverse linee di investimento, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche. Si tratta di importanti misure di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, inserite all'interno della Missione 4 (Istruzione e ricerca), Componente 1 (Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università), come di seguito riepilogate:

- Investimento 1.4: Intervento straordinario per la riduzione dei divari territoriali nelle scuole del primo e del secondo ciclo e contrasto alla dispersione scolastica (1,5 miliardi di euro);
- Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (800 milioni di euro);
- Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (1,1 miliardi di euro);
- Investimento 3.2: Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori (2,1 miliardi di euro).

Le istituzioni scolastiche sono state anche individuate quali soggetti attuatori della misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" (siti web) e della linea di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" della Missione 1, Componente 1, di titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, prevede che l'attuazione del PNRR debba essere effettuata in linea con il principio della sana gestione finanziaria, che comprende la prevenzione e il perseguimento efficace delle frodi, ivi compresi la corruzione, il conflitto di interessi e il doppio finanziamento. Pertanto, tutti i livelli di governance coinvolti all'interno del PNRR devono impegnarsi ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà e a garantire elevati standard giuridici, etici e morali nella gestione e attuazione degli investimenti del PNRR, nonché ad adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti degli illeciti, mettendo in atto un solido sistema di controllo teso a prevenire e ad individuare le attività fraudolente e, qualora queste si verificano, a rettificarne le conseguenze, come previsto dalla *Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza* e dal *Sistema di gestione e controllo del PNRR Istruzione*.

Nella loro qualità di soggetti attuatori, anche le istituzioni scolastiche sono, pertanto, chiamate ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'utilizzo delle risorse e i casi di frode e conflitto di interessi, assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi, a effettuare i controlli ordinari, previsti dalla normativa nazionale, sulla regolarità delle procedure e delle spese e a comunicarne i relativi esiti all'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito tramite il sistema informativo dedicato.

Le tipologie di controlli ordinari in capo alle istituzioni scolastiche riguardano in particolare:

- i controlli interni di regolarità amministrativa e contabile, che hanno l'obiettivo di garantire la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa e l'analisi e la valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 2 e successivo D.lgs. n. 123/2011);
- i controlli di gestione, il cui obiettivo è quello di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati,

- anche mediante tempestivi interventi di correzione, e verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa (D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 4);
- i controlli sul rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento di *milestone* e *target* associati alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai *tagging* ambientali e digitali, nonché dei principi trasversali PNRR;
 - l'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
 - la rendicontazione, sul sistema informativo dedicato, delle spese sostenute ovvero dei costi maturati in caso di utilizzo di opzioni di semplificazione dei costi (OCS).

Sulla base dei regolamenti comunitari, delle disposizioni nazionali (cfr. circolare MEF-RGS n. 30 dell'11 agosto 2022), delle istruzioni operative emanate dall'Unità di missione per il PNRR per la gestione delle risorse di ciascuna linea di finanziamento e dei relativi Accordi di concessione, le istituzioni scolastiche sono, quindi, tenute ad assicurare una sana gestione finanziaria e a svolgere controlli interni atti a garantire la prevenzione e il contrasto alle frodi in tutte le procedure di selezione del personale e di acquisto di lavori, beni e servizi. Si riepilogano, di seguito, alcune delle principali azioni per garantire una sana gestione finanziaria di competenza delle istituzioni scolastiche quali soggetti attuatori del PNRR:

- obbligo di acquisizione del CUP (Codice unico di progetto) per ciascun progetto finanziato, che dovrà essere riportato obbligatoriamente su tutta la documentazione e gli atti relativi al progetto (determine, avvisi, procedure selettive, gare, ordini, contratti, fatture, mandati di pagamento, etc.), prestando la massima cura nella sua gestione in quanto vincolato all'atto di finanziamento durante tutto il ciclo di vita del progetto;
- accertamento e verifica della corretta assunzione in bilancio all'interno del Programma annuale del finanziamento concesso per ciascuna linea di investimento, finalizzata a garantire un sistema di codificazione contabile adeguato e informatizzato per tutte le transazioni relative al progetto finanziato e ad assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse;
- obbligo di acquisizione del CIG ordinario (Codice identificativo di gara) sul servizio Simog dell'ANAC per ciascuna procedura di affidamento, che dovrà essere obbligatoriamente riportato in tutti gli atti concernenti la procedura cui esso è stato associato;
- verifica del rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione e trasparenza stabiliti dalle norme vigenti (pubblicazioni relative alle procedure di gara, alle procedure di selezione del personale, ai beneficiari a qualsiasi titolo delle risorse PNRR, etc.);
- obbligo di acquisizione dei dati e delle informazioni per l'identificazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, durante tutte le fasi della procedura di gara, e verifica circa l'affidabilità e la validità dei dati rilevati;
- accertamento e verifica, come richiesto dalla normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), che il personale (interno o esterno) della scuola quale stazione appaltante, direttamente coinvolto (RUP, componente delle commissioni di valutazione delle offerte, personale che contribuisce alla preparazione/stesura della documentazione di gara, etc.) nelle specifiche fasi della procedura d'appalto pubblico (preparazione, elaborazione, attuazione o chiusura) abbia rilasciato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (DSAN) attestante l'assenza di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità; analoga verifica circa l'assenza di conflitto di interessi deve essere effettuata anche in relazione al personale coinvolto nelle procedure di selezione del personale di progetto (responsabile del procedimento, commissioni di valutazione, etc.);

- verifica che tutti i partecipanti alla procedura di gara, i titolari effettivi, il personale incaricato nel progetto abbiano rilasciato una corretta dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (DSAN) e relativi controlli;
- controlli ordinari amministrativo - contabili previsti dalla vigente normativa, nonché controlli di gestione ordinari su tutti gli atti di competenza amministrativi, contabili e fiscali, direttamente o indirettamente collegati alle spese sostenute (ad es., atti di approvazione degli stati di avanzamento, certificati di regolare esecuzione, collaudi e verifiche di conformità, impegni contabili, provvedimenti di liquidazione, mandati di pagamento delle spese, bonifici e quietanze, etc.);
- verifica della presenza, all'interno dei documenti giustificativi di spesa emessi dal fornitore (fattura), degli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente e, in ogni caso, degli elementi necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato (CUP, CIG, c/c per la tracciabilità flussi finanziari, indicazione riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, etc.) al fine di poter accertare e garantire l'assenza di doppio finanziamento;
- verifica della corretta imputazione sul finanziamento concesso dei soli costi che non sono e non saranno coperti con altri fondi pubblici o privati al fine di certificare l'assenza di doppio finanziamento dell'investimento e delle relative spese, anche attraverso il controllo e la verifica incrociata dei dati derivanti dal rispetto dell'obbligo dell'utilizzo esclusivo della fattura elettronica ai fini della rendicontazione dei costi relativi ad acquisto di forniture e servizi, completa di CUP e CIG degli interventi;
- registrazione di tutti i dati acquisiti in relazione al titolare effettivo e all'assenza del conflitto di interessi sul sistema informativo dedicato e accurata conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, di tutta la documentazione atta a comprovare le attività di verifica svolte e tutta la documentazione progettuale e attuativa da mettere prontamente a disposizione su richiesta del Ministero dell'istruzione e del merito, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) n. 1046/2018;
- adozione di un sistema efficace e tempestivo di segnalazione delle irregolarità e delle frodi sospette o accertate all'Unità di missione del PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito tramite sistema informativo dedicato e posta elettronica certificata e alle altre autorità competenti.

L'adozione di pratiche per una sana gestione finanziaria necessita di una formazione continua del personale delle istituzioni scolastiche su tutte le misure per la prevenzione delle frodi e il contrasto della corruzione, in particolare nella gestione dei finanziamenti PNRR e dei fondi strutturali, che richiedono misure mirate e livelli specifici di controllo in considerazione anche della rilevanza e dell'ampiezza delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

6.3 Le scuole paritarie

Le Linee guida ANAC del 13 aprile 2016 prevedono che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione contenga un'"apposita sezione finalizzata ad incrementare e rendere più efficiente il sistema dei controlli sulle istituzioni scolastiche paritarie rientranti nell'ambito territoriale di competenza".

Le scuole paritarie, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge: in particolare, un Ptof educativo e formativo

in armonia con i principi della Costituzione e dell'ordinamento; disponibilità di locali, arredi e attrezzature adeguati; organi collegiali democratici; l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido, anche con disabilità certificata o in condizioni di svantaggio; l'organica costituzione di corsi completi; personale docente fornito del titolo di abilitazione; contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali.

Con il riconoscimento della parità scolastica la scuola si inserisce nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, l'impegno a contribuire alla realizzazione delle finalità di istruzione ed educazione previste dalla Costituzione.

Alle scuole paritarie si applica il medesimo calendario scolastico definito dalla Regione; nel rispetto delle date fissate dal Ministero per gli esami di Stato, le scuole paritarie sono sede di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio, anche per i candidati esterni, fermo il divieto per i candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore.

La revoca della parità comporta, per gli istituti scolastici destinatari del provvedimento, la perdita della possibilità di rilasciare titoli di studio muniti di valore legale ed anche, evidentemente, di essere sede di esami di Stato.

Le scuole paritarie svolgono una funzione importante di supporto al sistema statale, soprattutto per gli ordini della scuola dell'infanzia e primaria, senza trascurare la presenza di scuole paritarie di eccellenza in tutta Italia.

Lo Stato, attraverso gli UUSSRR, eroga alle scuole paritarie italiane finanziamenti annui, cui vanno aggiunti i fondi stanziati dagli enti locali.

In considerazione del fatto che gli istituti riconosciuti paritari fanno parte del sistema nazionale di istruzione e che concorrono, assieme alle scuole statali, ad assolvere al servizio pubblico dell'istruzione e a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, essi sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte degli UU.SS.RR., attraverso i Dirigenti tecnici, per garantire il rispetto delle condizioni che assicurano il valore legale nazionale dei titoli di studio.

Nell'intenzione ministeriale, queste operazioni trasparenza rendono un servizio a tutta la scuola, soprattutto alle scuole paritarie serie, che sono la stragrande maggioranza, da anni impegnate per garantire agli studenti e alle famiglie prestazioni di qualità.

La rete regionale delle scuole paritarie

Al sistema scolastico statale si affianca, nella regione Basilicata, nell'ambito del sistema pubblico integrato, un'articolata rete di scuole non statali paritarie, con una significativa presenza di scuole dell'infanzia.

In regione sono presenti nell'a.s. 2023/2024 n. 43 scuole paritarie, di cui n. 30 nella provincia di Potenza e n. 13 nella provincia di Matera, per un totale di n. 1529 alunni iscritti.

PROSPETTO SCUOLE PARITARIE REGIONE BASILICATA A.S. 2023/24 – DATI SCUOLE CLASSI ISCRITTI

POTENZA E PROVINCIA TIPO DI ISTITUZIONE A.S. 2023-24	TOTALI N.SCUOLE	TOTALI N.ALUNNI ISCRITTI	Di cui N.ALUNNI ISCRITTI DISABILI	di cui N.ALUNNI ISCRITTI STRANIERI
SCUOLAINFANZIA	29	947	2	6
SCUOLAPRIMARIA	1	74	0	0
SCUOLA SECONDARIA DI II GR.				
TOTALI	30	1021	2	6
MATERA E PROVINCIA TIPO DI ISTITUZIONE A.S.2023-24	TOTALI N.SCUOLE	TOTALI N.ALUNNI ISCRITTI	Di cui N. ALUNNI ISCRITTI DISABILI	di cui N.ALUNNI ISCRITTI STRANIERI
SCUOLAINFANZIA	11	369	1	21
SCUOLAPRIMARIA	1	81	0	3
SCUOLASECONDARIADI III GR.	1	58	0	7
TOTALI	13	508	1	31
REGIONE BASILICATA SCUOLE PARITARIE A.S. 2023-24	TOTALI N.SCUOLE	TOTALE N.ALUNNI ISCRITTI	di cui N.ALUNNI ISCRITTI DISABILI	di cui N.ALUNNI ISCRITTI STRANIERI
DATI SCUOLE PARITARIE PROV.PZ	30	1021	2	6

DATI SCUOLE PARITARIE PROV.MT	13	508	1	31
TOTALI DATI SCUOLE PARITARIE REGIONE BASILICATA	43	1529	3	37

Il piano di verifiche della parità

Quello delle scuole paritarie rappresenta uno dei segmenti a maggior rischio di corruzione, con particolare riguardo agli istituti paritari di istruzione secondaria di secondo grado, dove più frequente è il fenomeno della non corrispondenza fra alunni iscritti e alunni effettivamente frequentanti e dove si è riscontrato, in alcuni casi, un abnorme aumento del numero di diplomati rispetto al numero degli alunni frequentanti le classi iniziali ed intermedie.

Per dare seguito alle azioni previste dall'articolo 1, comma 152, della Legge 107/2015 (Piano straordinario di verifica della permanenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62), è stato predisposto dal servizio ispettivo dell'USR BASILICATA un piano di intervento "diretto ad individuare **prioritariamente** le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie".

Nell'anno scolastico 2015/16 in Basilicata risultavano funzionanti n. 10 Scuole secondarie di II grado. Nell'arco del triennio 2015/16 – 2017/18 sono stati effettuati accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti previsti per il riconoscimento e il mantenimento della parità (punti 4.1 e 5.7 del D.M. 10/10/2008, n. 83), accertamenti che si sono conclusi con la revoca della parità a n.8 istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado (in n. 3 casi si è trattato di revoche d'ufficio ed in n. 5 casi di revoche conseguenti ad una libera determinazione del gestore).

Anche per altri ordini di scuola sono stati adottati provvedimenti di revoca della parità per libera determinazione del gestore ed in un caso, per una scuola dell'infanzia, è stata disposta una revoca per carenza dei requisiti.

Inoltre, per l'a.s. 2021/2022, hanno chiesto la revoca della parità scolastica, con decorrenza dallo 01/09/2021, n. 2 scuole paritarie della provincia di Potenza e una scuola primaria della provincia di Potenza.

Infine, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, dietro sua richiesta, dopo la sospensione di tutte le attività didattiche per due anni scolastici di seguito, per una scuola secondaria paritaria di II grado di Potenza è stata disposta la revoca della parità.

TABELLA NUMERICA REVOCHE PARITA'

	A.S. 2016/17	A.S. 2017/18	A.S. 2018/19	A.S. 2019/20	A.S. 2020/21	A.S. 2021/22	A.S. 2022/23	A.S. 2023/24 (al 31 dicembre 2023)	TOT.
SCUOLE INFANZIA	1	6	2	3	1	2	1	0	16
SCUOLE PRIMARIE	/////// //	/////// //	/////// //	/////// //	/////// //	1		0	1

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	////// //	//////	////// //	1	////// //			0	1
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO	2	1	2	2	1			1	9
TOTALE	3	7	4	6	2	3	1	1	27

Come già innanzi evidenziato, quello delle scuole paritarie costituisce un settore alquanto delicato, in relazione al quale si profila la necessità di intensificare il sistema dei controlli. A seguito delle segnalazioni ricevute e di alcune situazioni di criticità rilevate, lo Scrivente ha provveduto anche ad informare gli Organi competenti.

Accanto agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento della parità, occorre realizzare specifiche azioni di monitoraggio del regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, con particolare riferimento allo svolgimento degli esami di idoneità e degli Esami di Stato. Tanto, fa emergere la necessità di inserire nel PTPCT misure specifiche di prevenzione della corruzione per le scuole paritarie, aspetto che sarà oggetto di approfondimento nel corso del prossimo triennio.

7 INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

L'azione di prevenzione della corruzione può efficacemente avvenire favorendo l'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi. A tal fine, particolare importanza assume il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza e, soprattutto, la definizione delle azioni di sensibilizzazione mirate a creare quel dialogo esterno Amministrazione – utente in grado di implementare il rapporto di fiducia e l'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".

Si individuano di seguito i principali stakeholders cui è stato sottoposto il PTPC 2023/2025 per la prevista consultazione:

- Dirigenti Scolastici
- Personale della scuola (docente e ATA)
- OO.SS del Comparto Scuola
- OO.SS. Area V Dirigenza Scolastica
- RSU
- Utenti (famiglie)

8 L'ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE

Il PNA prevede che, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, le Amministrazioni debbono realizzare forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del PTPC, della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché dei risultati di monitoraggio sull'implementazione delle relative misure. Le Amministrazioni debbono, poi, tener conto dell'esito della consultazione in sede di elaborazione del PTPC e in sede di valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.

Secondo la previsione del citato art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) predispone la proposta del P.T.P.C. regionale delle istituzioni scolastiche che sarà sottoposto all'esame del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ai fini della sua approvazione.

Al riguardo va fatto presente che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, devono realizzare delle forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza.

In adempimento di tale previsione normativa, nell'intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders, i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. delle istituzioni scolastiche sono state invitate a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui il RPC ha, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo, tenuto conto in sede di elaborazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e 2023/25. A tal fine è stato reso disponibile il testo provvisorio del proprio P.T.P.C. - anni 2016-2018 e 2023/25 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USR.

Tutti i soggetti interessati, ivi incluso il personale dipendente, hanno potuto trasmettere il proprio contributo propositivo all'indirizzo e mail direzione-basilicata@istruzione.it

In vista della predisposizione del PTPC 2023/25 e della relazione annuale è stata effettuata una consultazione di tutte le scuole della regione Basilicata mediante la somministrazione di un articolato monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza. Gli Istituti scolastici hanno trasmesso le loro risposte ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Potenza e Matera, individuati quali Referenti provinciali, i quali hanno rielaborato le risposte acquisite trasmettendo l'esito dell'attività di consultazione all'USR BASILICATA.

In vista della predisposizione dei PTPCT triennio 2021/2023, 2022/2024 e 2023/25 è stata svolta un'attività di consultazione, mediante pubblicazione sul sito dell'USR Basilicata di un avviso, inviato anche a tutte le scuole della Regione Basilicata, con invito rivolto a tutta la comunità scolastica e/o ai soggetti portatori di interessi di presentare proposte e/o osservazioni, mettendo a disposizione, a tal fine, un modello da compilare.

Anche il PTPCT – triennio 2024/2026 viene sottoposto a consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito web dell'USR BASILICATA e trasmissione a tutte le scuole della regione BASILICATA, con termine per formulare osservazioni e/o proposte sino al 13 gennaio 2024.

8.1 I risultati dell'attività di consultazione

All'esito dell'attività di consultazione inerente il PTPC 2016/2018, sulla base delle osservazioni pervenute, è stata inserita, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione in materia di valutazione e giudizio degli studenti, l'utilizzazione del registro elettronico. Difatti, attraverso l'adozione di tale strumento, viene garantito il monitoraggio costante da parte delle famiglie sull'andamento didattico dei propri figli, al fine di limitare il rischio di irregolarità in sede di valutazione e/o di scrutinio.

In tale prospettiva, nell'Area C del paragrafo 4.3, al punto n. 2) **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**, è stato incluso l'uso del registro elettronico quale ulteriore misura di prevenzione sia in coincidenza del rischio di **Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità** sia di quello di **Irregolarità nella valutazione dell'apprendimento e del comportamento degli studenti finalizzata ad avvantaggiare o a penalizzare particolari studenti in cambio di utilità**.

Inoltre, la proposta di introdurre un paragrafo specifico sulle modalità di attuazione dell'accesso civico, in modo da uniformare la disciplina per tutte le istituzioni scolastiche, risulta soddisfatta dall'introduzione di un'apposita parte inerente all'istituto *de quo*.

Per quanto concerne, invece, la consultazione delle istituzioni scolastiche della regione Basilicata effettuata in vista della predisposizione del PTPCT 2016/2018, sono emerse criticità sulla completa attuazione delle misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, che costituiscono un adempimento significativo ed al contempo gravoso in termini applicativi e gestionali.

Pertanto, è apparso fondamentale implementare da un lato le attività di informazione del personale, dall'altro offrire un maggior supporto tecnico alle scuole per lo svolgimento efficace dei compiti connessi al piano.

Per quanto concerne i risultati dell'attività di consultazione relativa al PTPCT 2021/2023, si rileva che è pervenuto da parte di un dirigente scolastico della regione n. 1 contributo, oggetto di recepimento, con cui si è suggerito di eliminare dal paragrafo dedicato alle responsabilità dei dirigenti un riferimento normativo, attesa l'intervenuta abrogazione della norma richiamata.

Nessun contributo è pervenuto in merito alla proposta di PTPCT 2022/2024.

All'esito dell'attività di consultazione per la proposta del presente PTPCT 2024/26 saranno fornite eventuali integrazioni in relazione ad osservazioni e/o proposte ritenute meritevoli di accoglimento.

9 IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

La normativa di riferimento prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC.

I dirigenti di ambito territoriale, anche in qualità di referenti della Prevenzione della corruzione, interpellati i dirigenti scolastici del territorio provinciale di competenza invieranno al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione, entro il 15 novembre di ciascun anno, contenente lo stato di attuazione delle misure previste. Tale monitoraggio dovrà anche riguardare i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con questa stipulano contratti, o che sono destinatari di autorizzazioni, concessioni e/o vantaggi personali o ad essi correlati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può, in qualsiasi momento, richiedere ai Referenti informazioni e dati relativi a determinati settori di attività.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali ai referenti, ai dirigenti scolastici e al personale docente ed ATA su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione può monitorare, anche a campione, i rapporti tra le istituzioni scolastiche ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti della specifica scuola.

Può, inoltre, effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le istituzioni scolastiche.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l'indirizzo di posta elettronica prevenzionecorruzionebasilicata@istruzione.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Entro la scadenza prevista dall'Anac ogni anno il responsabile della prevenzione provvede alla stesura della relazione, di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012 che riporti i risultati dell'attività svolta nel corso dell'anno, da inviare all'organo di indirizzo politico e da pubblicare sul sito istituzionale dell'USR nella sezione trasparenza.

Come indicato nel PNA 2022, per la programmazione dell'attività di monitoraggio assume particolare rilevanza la struttura organizzativa e, in particolare, il ruolo dei referenti. Al contempo, nelle amministrazioni di grandi dimensioni o con un elevato livello di complessità (es. dislocazione sul territorio di diverse sedi), potrebbe non essere sostenibile attribuire al solo RPCT la responsabilità del monitoraggio e si possono pianificare sistemi di monitoraggio su più livelli:

- un monitoraggio di primo livello, spettante ai referenti del RPCT o, in autovalutazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi responsabili delle misure;
- un monitoraggio di secondo livello, alla cui attuazione provvede il RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto.

In relazione al PTPCT 2022/2024 sono state realizzate azioni di rilevazione, somministrando alle scuole della regione Basilicata un articolato monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione e garanzia della trasparenza. Inoltre, sono stati acquisiti dai Referenti i dati e le informazioni in loro possesso sulle scuole rientranti negli Ambiti Territoriali di riferimento.

In particolare, hanno risposto al monitoraggio tutte le scuole della Basilicata, affermando di aver preso visione del PTPCT della regione Basilicata, che le misure inserite nel PTPCT risultano efficaci e che non si sono verificati fenomeni corruttivi. L'assenza di fenomeni corruttivi è stata confermata anche dai Referenti.

Sulla home page del sito web di tutte le scuole è presente, in posizione chiaramente visibile, la sezione denominata "Amministrazione trasparente" e circa il 98,3% delle scuole ha risposto di aggiornare costantemente tale Sezione; circa l'80,9% delle istituzioni scolastiche ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il 95,7 % delle scuole ha affermato di assolvere agli obblighi di pubblicazione concernenti l'informativa sulle modalità di accesso civico; circa il 6,1 % delle scuole ha risposto di aver ricevuto richieste di accesso civico semplice e il 1'82,6 % di aver ricevuto richieste di accesso civico

generalizzato. La maggioranza delle scuole (circa il 73,9 %) ha istituito il registro degli accessi e afferma di aver pubblicato e di aggiornare costantemente tale registro.

Il 92,2% delle scuole ha risposto di pubblicare e aggiornare l'organigramma della scuola.

Circa l'83,5 % delle scuole pubblica sul sito le norme contenenti i criteri per la formazione delle graduatorie e il 77,4 % il numero degli studenti iscritti, i dati dell'organico di fatto e di diritto.

Il 100 % delle scuole ha adottato il registro elettronico, mentre il 77,4 % pubblica sul sito web i criteri per l'adozione dei libri di testo e dei materiali didattici.

Risulta decisamente alto il numero di scuole della regione Basilicata che ha risposto di effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n 445/2000 (circa il 94,8 %), mentre solo il 15,7% ha realizzato specifiche azioni di formazione indirizzate al personale.

Tutte le scuole hanno risposto che non si sono verificati casi di incarichi extraistituzionali non autorizzati e circa il 97,4 % di non aver ricevuto segnalazioni al riguardo.

Con riferimento al PTPCT 2023/2025, il monitoraggio è tuttora in corso e degli esiti dello stesso si darà atto nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della L. 190/2012

Infine, in merito all'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 1, comma 562, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), nonché all'adozione, da parte di ANAC, della Delibera n. 203, del 17 maggio 2023, l'attività di attestazione degli obblighi di pubblicazione ricade tra gli adempimenti ad opera dei Revisori. In altri termini, è attribuito ai Revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche il compito di promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in tema di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, come previsto dall'art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Resta in capo al Dirigente Titolare dell'USR per la Basilicata, in qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per tutte le istituzioni scolastiche di competenza, l'attestazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del Convitto nazionale "Salvator Rosa" di Potenza.

10 IPOTESI DI CRONOPROGRAMMA PTPC 2024/2026

ATTIVITA'	AZIONI	2024												2025	2026				
		Ge	Fe	Ma	An	Ma	Gi	Lu	Apr	Set	Ott	Nov	Dic	n	Ge	n	Ge		
Predisposizione del PTPC	Predisposizione																		
	Consultazione																		
	Adozione																		
Gestione del Rischio	Analisi e definizione del contesto																		
	Mappatura dei processi - Identificazione e analisi dei rischi																		
	Valutazione del rischio																		
	Trattamento del rischio																		
	Verifica dell'efficacia del piano ed eventuale modifica																		
Adempimenti attuativi del PTPC e L. 190/2012	Relazione annuale RPC art. 1, co. 14 L. 190/2012																		
	Adempimento art. 1 comma 32 L. 190/2012																		

